Politecnico di Milano

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO

"DATA PROTECTION OFFICER E TRANSIZIONE DIGITALE (DPOTD)"

A.A. 2024-2025

Gli strumenti di tutela del diritto alla protezione dei dati personali tra fonti normative e giurisprudenza

Relatore

Avv. Prof. Giovanni Battista Gallus

Tesista Master

Dott.ssa Filomena Napoli

A coloro che, nonostante le difficoltà, scelgono di fare la cosa giusta.

Ringrazio, per il confronto e gli spunti di riflessione condivisi, i Colleghi del Master.

Ringrazio, per la cordialità, tutti i Membri dello Staff, delle Segreterie nonché della Direzione del Master.

Ringrazio, in particolar modo, per il lavoro di revisione e di indirizzo, l'Avvocato Giovanni Battista Gallus, senza i cui preziosi suggerimenti l'opera avrebbe perso molti dei migliori spunti critici ed occasioni di approfondimento.

Confido vivamente che tali ringraziamenti non siano intesi quali retorici tentativi di "captatio benevolentiae", poiché essi muovono da sincera riconoscenza, nonché da ferma convinzione che il confronto costituisce il sostegno e al tempo stesso la malta dell'edificio della conoscenza.

Ringrazio la mia famiglia, fonte di ogni forza di spirito.

Ringrazio Valeria e Vittoria, sostegno morale e gioia infinita.

SOMMARIO

PREMESSA

Il presente lavoro ha ad oggetto l'analisi della disciplina di tutela apprestata dall'ordinamento al diritto alla protezione dei dati personali, per la parte strettamente inerente a quanto emerge dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati, strumento generale di disciplina della materia.

L'indagine in parola prende avvio da un necessario inquadramento generale sul diritto alla protezione dei dati personali, così come emerge dal sistema delle fonti, sia in ambito nazionale che in ambito europeo, nonché dalla dottrina prevalente, che lo inserisce tra i diritti della personalità. Si prosegue poi ad esaminare più nel dettaglio le forme di tutela dei diritti in materia di trattamento dei dati personali esistenti nel nostro ordinamento, analizzando, in primo luogo, quella che può definirsi come una prima ed embrionale forma di tutela della situazione giuridica soggettiva dell'interessato, non rientrante propriamente né tra le forme di tutela esperibili in via amministrativa né tra le forme di tutela esperibili in via giurisdizionale, e che si rintraccia nella facoltà dell'interessato di produrre istanza, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del soggetto titolare del trattamento, al fine di conoscere se vi sia in atto un trattamento di dati personali che lo riguardano. Tale collocazione a monte della successiva disamina delle forme di tutela più propriamente dette, si spiega in funzione della forte tutela, in via amministrativa, apprestata dall'ordinamento in caso di mancato riscontro da parte del titolare all'istanza *de qua*.

Si analizzano poi le forme di tutela dei diritti in materia di protezione dei dati personali, distinguendo tra tutela esperibile in via amministrativa dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali e tutela esperibile in via giurisdizionale dinanzi al Tribunale ordinario. Pertanto, per ciò che concerne la tutela in via amministrativa, si procede, da un lato, a rilevare quali sono gli strumenti azionabili dinanzi all'Autorità Garante, dall'altro, ad analizzare alcuni dei provvedimenti sanzionatori e correttivi più recenti adottati dal Garante in tema di istanze di accesso ai dati personali.

L'indagine prosegue con l'analisi della tutela esperibile dinanzi al Giudice ordinario, con speciale riguardo al tema del risarcimento del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali.

In tale parte del lavoro, si procederà *in primis* a rilevare le peculiarità, nonché i limiti posti al risarcimento del danno non patrimoniale, anche da violazione della normativa posta a protezione dei dati personali, così come emerge dalla Giurisprudenza in ambito nazionale vigente l'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", nonché dalle successive applicazioni *ratione temporis.*

In secundis, si prenderà in esame l'articolo 82 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché le recenti pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea sul tema, la cui disamina verrà condotta in modo da far emergere i profili di novità impressi alla disciplina a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento e più propriamente a seguito dell'applicazione dell'articolo 82. All'uopo, si prenderanno in esame, altresì, le pronunce di maggior interesse della Corte di Cassazione a seguito della recente giurisprudenza europea, procedendo a rilevare i profili di tensione, nonché a rintracciare i tentativi possibili (nonché necessari) di sintesi tra orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Infine, nella parte conclusiva del lavoro, si farà cenno alle ricadute prodotte dall'applicazione della tutela risarcitoria così come declinata dal Regolamento e dalla giurisprudenza europea in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla protezione dei dati personali, con specifico riguardo all'apertura dell'ordinamento verso l'orizzonte possibile di uno statuto unionale della responsabilità civile. La tensione di fondo del lavoro, pertanto, è volta a sottolineare l'importanza degli strumenti azionabili (attuali e futuri) a protezione dei dati personali, nonché l'urgenza e la necessità che tali strumenti siano validi ed efficaci in funzione di una tutela effettiva dei diritti.

Si intraprende tale lavoro nella consapevolezza della delicatezza, nonché della complessità della tematica affrontata derivante, in particolar modo, dalla constatazione che l'evoluzione tecnologica e le sfide dell'era digitale delineano un contesto storico-sociale in cui il dato reale è sempre più un dato digitale e, in quanto tale, maggiormente suscettibile di uscire dalla sfera di controllo del soggetto interessato.

CAPITOLO PRIMO

La protezione dei dati personali come diritto fondamentale della persona. Le forme di tutela dei diritti in materia di trattamento dei dati personali: la tutela in via amministrativa dinanzi al Garante.

I. 1. La protezione dei dati personali come diritto fondamentale della persona.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[1], integrata nel trattato di Lisbona per effetto dell'articolo 6 primo paragrafo del TUE, giuridicamente vincolante per l'Unione europea, all'articolo 8 sancisce espressamente il diritto alla protezione dei dati personali quale diritto fondamentale dell'individuo. Nel dettaglio, al Capo II relativo alle "*libertà*", l'articolo 8 rubricato "*Protezione dei dati di carattere personale*" statuisce che "*Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente*". La Carta, significativamente, tiene distinto il diritto alla protezione dei dati personali dal diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito all'articolo 7[2]: il primo si aggiunge al secondo, senza tuttavia confondersi con quest'ultimo. Tali articoli s'inscrivono nel più ampio contesto delineato dalla Carta, che pone particolare risalto alla dignità umana, definita inviolabile e, dunque, necessario oggetto di rispetto e tutela.

La tutela della dignità umana, tuttavia, non può essere effettiva se non calata nel contesto sociale in cui l'individuo agisce: essa, pertanto, deve declinarsi necessariamente

1 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata ufficialmente dalle istituzioni comunitarie (Parlamento, Consiglio e Commissione) una prima volta a Nizza in data 7 dicembre 2000 (c.d. *Carta di Nizza*) e una seconda volta in versione modificata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal 1° dicembre 2009, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha "*lo stesso valore giuridico dei trattati*" dell'Unione europea (vedasi articolo 6 paragrafo 1 TUE).

2 L'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea statuisce "*Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni*".

alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici[3].

Il diritto alla protezione dei dati personali, dunque, è posto a protezione delle persone fisiche, come diritto individuale della persona. Tale impostazione viene ulteriormente confermata all'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove al primo paragrafo si statuisce che "*Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*". Al paragrafo successivo, con riferimento alla procedura legislativa ordinaria adottata per la specifica materia dal Parlamento europeo e dal Consiglio, si precisa che tali norme sono poste a "*protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati*". Si prevede, inoltre, che il rispetto di tali norme sia soggetto al controllo di autorità indipendenti, come statuito altresì dall'articolo 8 della Carta.

La dottrina prevalente ha attribuito al diritto alla protezione dei dati personali la natura di diritto di rango primario, sostenendone la riconducibilità alla categoria dei "diritti della personalità"[4]. I caratteri che tradizionalmente connotano tali diritti sono: la necessità, in quanto essi competono a tutte le persone fisiche, che li acquistano con la nascita e li perdono solo con la morte; l'imprescrittibilità, in quanto il non esercizio prolungato del diritto non ne determina l'estinzione; l'assolutezza, in quanto, da un lato, implicano in capo

3 All'uopo, si veda il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ove si legge "*I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici*".

4 Si discute se esista un unico diritto della personalità avente ad oggetto la tutela della persona vista nella sua unitarietà ed indivisibilità (c.d. "*teoria monistica*", veggasi Cass. 25 agosto 2014, n. 18174) ovvero tanti diritti distinti volti a tutelare singolarmente i diversi interessi di cui la stessa è portatrice (c.d. "*teoria pluralistica*"). Sul tema, si rimanda all'ampia dottrina al riguardo tra cui, a titolo esemplificativo, TORRENTE, SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XXII edizione, a cura di Anelli Franco e Granelli Carlo, Giuffré Editore, p. 132 e ss.; GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, XIX edizione aggiornata e con riferimenti di dottrina e giurisprudenza, Edizioni scientifiche italiane, p. 179 e ss..

a tutti consociati il dovere di astenersi dal ledere l'interesse presidiato da tali diritti, dall'altro, sono tutelabili *erga omnes,* ossia nei confronti di chiunque li contesti o li pregiudichi; la non patrimonialità, in quanto tutelano valori della persona non suscettibili di valutazione economica; l'indisponibilità, in quanto non sono rinunziabili (anche se l'evoluzione della società e del sistema economico stia inesorabilmente portando ad uno svilimento di alcune di tali connotazioni, si pensi alla progressiva patrimonializzazione di questi diritti ed alla conseguente loro disponibilità). Potremmo aggiungere che un'ulteriore caratteristica concernente i diritti della personalità sia l'imprescrittibilità dell'azione volta a far valere il diritto contro ogni illecito, ferma la prescrizione dell'azione risarcitoria ex articolo 2043 del codice civile[5].

I diritti della personalità ricadono nell'alveo della protezione apprestata dall'articolo 2 della Carta Costituzionale, che proclama solennemente "*la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*"; tale articolo è concepito come "norma a fattispecie aperta", riferibile cioè al riconoscimento e alla tutela di valori e diritti i quali, ancorché non espressamente previsti dalla Costituzione, emergano a livello di Costituzione materiale in quanto espressi dall'evoluzione della coscienza sociale[6]. Il diritto alla protezione dei dati personali, pertanto, condivide la ratio comune a tutti i diritti della personalità, ossia l'essere finalizzati alla valorizzazione della dignità e dell'autodeterminazione della persona umana. Esso può definirsi a pieno titolo un nuovo diritto dell'età tecnologica, in quanto emerge in funzione dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche, nonché del ruolo centrale assunto dall'informazione, pure di carattere personale, nel nuovo contesto economico e sociale. Dalla riconduzione del diritto alla protezione dei dati personali nell'alveo dei diritti fondamentali dell'individuo ne deriva che ogni sua limitazione dovrà rispettare i canoni della ragionevolezza e della proporzionalità e non potrà in nessun caso intaccare il contenuto essenziale del diritto medesimo.

La tutela del diritto alla protezione dei dati personali è demandata, in particolare, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,

5 TORRENTE, SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XXII edizione, a cura di Anelli Franco e Granelli Carlo, Giuffré Editore, p. 905 e ss..

6 La dottrina maggioritaria (P. Perlingeri, A. Pizzorusso, F. Modugno ed altri) è concorde sulla definizione di "norma a fattispecie aperta" dell'articolo 2 della Carta costituzionale; tuttavia, per tesi difformi e critiche sul punto vedasi CARETTI, TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, IV edizione, Giappichelli editore, p. 181 e ss..

"*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE*" (di seguito GDPR/RGPD ovvero Regolamento), oltre che dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", (di seguito Codice ovvero Codice privacy), adeguato alle disposizioni del Regolamento tramite il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante le "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE",* fonti normative che saranno il principale oggetto di approfondimento ai fini dell'indagine che qui si conduce.

Tuttavia, si precisa che il quadro delle fonti unionali in tema di trattamento e protezione dei dati personali si compone di altri strumenti normativi, che qui si accennano ai fini di completezza espositiva e senza pretesa di esaustività. In particolare, va ricordato che il 27 aprile 2016, immediatamente dopo l'approvazione del GDPR, veniva approvata in via definitiva anche la Direttiva 2016/680/UE "*relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la Decisone quadro 2008/977/GAI del Consiglio*". I due sistemi normativi, pertanto, sono entrati in vigore contemporaneamente, il 25 maggio 2018, determinando l'abrogazione, da un lato, della Direttiva 95/46, dall'altro, della Decisione del Consiglio 2008/97. Nell'ordinamento nazionale, lo strumento di recepimento della Direttiva *de qua* è stato il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Vale precisare, dunque, che sia il Regolamento 2016/679 che la Direttiva 2016/680 hanno ad oggetto la protezione dei trattamenti dei dati personali e la loro libera circolazione nel territorio dell'Unione europea, tuttavia viene prevista una disciplina normativa specifica, nel quadro generale di protezione dei dati personali delineato dal GDPR, per ciò che concerne l'ambito delle attività di polizia e giustizia in ragione delle caratteristiche proprie di tali materie[7].

7 Si specifica che il Regolamento 2016/679 e la Direttiva 2016/680 hanno basi normative in parte diverse, ciò che vale a spiegare la ragione della scelta di adottare strumenti regolatori differenti. Infatti, come specificato in apertura del presente paragrafo, mentre il regolamento trova il suo fondamento nell'art. 8 della

Si accenna, altresì, alla direttiva 2002/58/CE[8], specificamente inerente al "*trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche*", sottoposta nel tempo a significative modifiche. Anche in tale campo la scelta è stata quella di prediligere uno strumento normativo specifico, che tenesse conto delle peculiarità del settore e che attualmente, in ragione dei più recenti sviluppi tecnologici, dovrebbe necessariamente tenere conto dell'evoluzione delle comunicazioni elettroniche in un ecosistema digitale[9]. Si precisa, inoltre, che il GDPR fa salve le specificità della direttiva 2002/58/CE[10], auspicando tuttavia che quest'ultima venga modificata alla luce delle peculiarità del GDPR, al fine di assicurare la coerenza dell'intero impianto normativo inerente alla protezione dei dati personali[11].

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e nell'art. 16 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la Direttiva 2016/680, invece, deve tener conto della Dichiarazione 21 dell'Allegato l dell'Atto finale della Conferenza Intergovernativa che il 13 dicembre 2007 ha adottato il Trattato di Lisbona. In questa Dichiarazione si è riconosciuto che, nell'ambito delle attività di polizia e giustizia, la tutela dei diritti e la cooperazione che l'art. 16 del TFUE impone rispetto ai trattamenti di dati personali può richiedere regole giuridiche e discipline normative specifiche, in ragione delle peculiarità di queste materie.

8 Com'è noto, in materia di protezione dei dati personali, già ben prima del Trattato di Lisbona, nell'ambito CE operavano tre Direttive. La prima, la citata Direttiva 95/46 adottata nel 1995 relativa in generale alla protezione dei dati personali e alla loro libera circolazione nel Mercato interno (cioè nell'ambito CE); la seconda, la Direttiva 2000/31/CE, "*relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno*", che peraltro solo molto indirettamente riguardava anche i trattamenti relativi ai dati personali; la terza, la Direttiva 2002/58/CE, di cui trattasi. Il GDPR esplicitamente fa salve entrambe queste Direttive, limitandosi ad abrogare la Direttiva "madre" in questa materia, e cioè la "Direttiva 95/46".

9 Sul punto, si precisa che già dopo l'approvazione del GDPR, in data 10 gennaio 2017, la Commissione presentava una proposta di Regolamento "*relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche*", che nelle intenzioni della Commissione sarebbe dovuto entrare in vigore anch'esso nel maggio 2018, unitamente al regolamento 2016/679 ed alla direttiva 2016/680, abrogando così la Direttiva 2002/58, attualmente in vigore. Vedasi sul punto i numerosi contributi dell'EDPB, in particolare la dichiarazione 3/2021 sulla proposta di nuovo regolamento e-privacy, adottate il 9 marzo 2021, ove si insiste su una protezione forte per tutte le forme di comunicazione elettronica, nonché le linee guida 2/2023 sull'ambito di applicazione tecnico dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE, ove si chiarisce quali sono da considerarsi "operazioni tecniche" nuove ed emergenti al fine di fornire maggiore certezza giuridica sui trattamenti operati nello specifico ambito; entrambi i testi sono reperibili sul sito istituzionale dell'EDPB, all'indirizzo di seguito indicato: https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_it.

10 Sul punto, veggasi l'articolo 95 del regolamento inerente al "*Rapporto con la direttiva 2002/58/CE*", che statuisce espressamente che "*Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE*". Veggasi, inoltre, l'articolo 21 inerente al diritto di opposizione, in cui al paragrafo 5 si specifica che "*Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche*".

11 Sul punto, veggasi il considerando 173 del regolamento, ove si specifica che "*È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali che non rientrino in obblighi specifici, aventi lo stesso obiettivo, di cui alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi gli obblighi del titolare del trattamento e i diritti delle persone fisiche. Per chiarire il rapporto tra il presente regolamento e la direttiva 2002/58/CE, è opportuno modificare quest'ultima di conseguenza. Una volta adottato il presente regolamento, la direttiva 2002/58/CE dovrebbe essere riesaminata in particolare per assicurare la coerenza*

Infine, in questa sede, sia consentito accennare brevemente ad alcuni tratti peculiari della specifica disciplina di settore, che si sostanziano, *in primis*, nella connotazione marcatamente preventiva della tutela apprestata, con la previsione di una serie di obblighi posti in capo al titolare del trattamento; *in secundis*, nel fatto che la tutela *de qua* è indipendente da un effettivo pregiudizio subito dall'interessato, il quale può esercitare poteri di controllo sul trattamento effettuato, realizzando così una tutela dinamica volta a seguire i dati nella loro circolazione. Si aggiunga, infine, che sotto il profilo degli interessi protetti, il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali non tende soltanto alla tutela dell'inviolabilità della persona interessata, ma viene considerato come una "*precondizione per l'esercizio di altri diritti civili, sociali e politici e, quindi, per lo stesso corretto funzionamento di una società democratica"*[12].

I. 2. Le forme di tutela esistenti nel nostro ordinamento

La protezione dei diritti in materia di trattamento dei dati personali si attua attraverso strumenti azionabili in via amministrativa, dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, nonché attraverso una tutela esperibile in via giurisdizionale dinanzi al Tribunale ordinario. Il vigente articolo 140*bis* del Codice privacy prevede che l'interessato, qualora ritenga che i diritti di cui gode in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante o, in alternativa, ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria. L'interessato ha facoltà di scegliere quale tutela azionare tra quelle esistenti posto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo in parola "*il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria"* e "*la presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150".* Si segnala, tuttavia, che sul punto si è espressa la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 12 gennaio 2023[13], affermando che gli

con il presente regolamento".

12 RODOTÀ, *La privacy tra individuo e collettività, in Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, p. 19 e ss., ove si sottolinea, altresì, la parallela connotazione pubblicistica e la valenza anche strumentale del diritto alla protezione dei dati personali.

13 Vedasi Corte di giustizia Unione europea, Sez. I, sentenza del 12/01/2023, C-132/21, in particolare ove si afferma che "*l'articolo 77, paragrafo 1, l'articolo 78, paragrafo 1, e l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi consentono un esercizio concorrente e indipendente dei mezzi di ricorso previsti, da un lato, da tale articolo 77, paragrafo 1, e da tale articolo 78, paragrafo 1, nonché, dall'altro, da tale articolo 79, paragrafo 1. Spetta agli Stati membri, in linea con il principio dell'autonomia procedurale, prevedere le modalità di articolazione di tali mezzi di ricorso affinché siano garantiti l'efficacia della protezione dei*

articolo 77 paragrafo 1[14] e 79, paragrafo 1[15] "*devono essere interpretati nel senso che essi consentono un esercizio concorrente e indipendente dei mezzi di ricorso".* Ne discende che all'interessato deve essere garantita la possibilità esperire in maniera parallela il reclamo ai sensi dell'art. 77 del GDPR e il ricorso giurisdizionale ex art. 79 del GDPR. Pertanto, si auspica una modifica dell'articolo 140*bis* del Codice privacy che sia in linea con quanto previsto dal Regolamento.

Viene fatta salva la possibilità di impugnare una decisione dell'Autorità Garante dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, qualora si ritenga che una decisione del Garante abbia leso i diritti dell'interessato in materia di protezione dei dati personali[16]. Sul punto, sia dato accennare alla peculiarità propria dell'impugnazione dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Tali atti, infatti, pur essendo emanati da un'autorità amministrativa indipendente, debbono essere impugnati dinanzi al tribunale ordinario e non, piuttosto, dinanzi al tribunale amministrativo, come invece avviene per i provvedimenti emessi dalle altre autorità amministrative indipendenti[17]. La ragione di tale scelta da parte del legislatore si fonda sul fatto che i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali possono incidere significativamente sui diritti fondamentali delle persone.

Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo, ovvero qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all'articolo 143 comma 3[18] del Codice senza che l'interessato sia

---

diritti garantiti da tale regolamento, l'applicazione coerente ed omogenea delle disposizioni dello stesso nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, come sancito dall'articolo 47 della Carta".

14 L'articolo 77, paragrafo 1 del Regolamento, utilizzando specificamente la "clausola di salvezza", statuisce infatti che "*Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione*".

15 L'articolo 79, paragrafo 1 del Regolamento, ove si utilizza la "clausola di salvezza" coerentemente con quanto previsto all'articolo 77 del GDPR, statuisce che "*Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento*".

16 Il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo e ad un giusto processo sono ribaditi nel Regolamento (UE)2016/679 all'articolo 53 paragrafo 4: "*L'esercizio da parte di un'autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri conformemente alla Carta*", nonché all'articolo 83 paragrafo 8: "*L'esercizio da parte dell'autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo*".

17 Ai sensi del comma primo dell'articolo 152 del codice "*Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria*".

18 L'articolo 143 comma 3 del Codice statuisce che "*Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo è deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento*."

stato informato dello stato del procedimento da parte dell'Autorità Garante, chi vi ha interesse può, entro trenta giorni dalla scadenza dei predetti termini, ricorrere al tribunale competente. La tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario può esperirsi anche d'urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile.

Si segnala che, rispetto alla previgente normativa, non è più esperibile il ricorso dinanzi al Garante ex art. 141, lett. c) del Codice**,** a seguito delle modifiche a questo apportate dal decreto legislativo 101/2018[19].

I. 3. L'istanza prodotta ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento

Prima di procedere alla disamina delle forme di tutela apprestate dall'ordinamento a difesa dei diritti dell'interessato, sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale, si ritiene opportuno segnalare che una prima ed embrionale forma di tutela della situazione giuridica soggettiva dell'interessato, non rientrante propriamente né tra le forme di tutela previste dinanzi all'Autorità Garante né tra le forme di tutela esperibili in via giurisdizionale, si può rintracciare nella facoltà che l'interessato ha di produrre un'istanza, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento nei confronti del soggetto titolare del trattamento o al responsabile designato, al fine di conoscere se vi sia in atto un trattamento di dati personali che lo riguardano.

A mezzo di tale istanza, prodotta senza formalità e con modalità che si pongono in linea con la previgente disciplina[20], l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati personali che lo riguardano posti in essere dal titolare, unitamente ad altre informazioni a cui ha diritto di accedere, nel caso in cui sia effettivamente in essere un trattamento di dati personali.

Nello specifico, a norma dell'articolo 15 del Regolamento rubricato "*Diritto di accesso dell'interessato*", l'interessato ha diritto di conoscere quali dati personali costituiscano oggetto di trattamento, nonché di conoscere, tra l'altro, le finalità del trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se questi si trovino in paesi terzi o siano organizzazioni internazionali, il periodo di conservazione dei dati personali oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l'origine delle informazioni oggetto del trattamento, qualora i dati personali non siano raccolti presso l'interessato, nonché l'esistenza di un processo

19 Con l'emanazione del d.lgs. 101/2018 sono stati abrogati - tra gli altri e per i fini che qui interessano – gli articoli 145-151 del Codice, inerenti alla "*Tutela alternativa a quella giurisdizionale*".

20 Il GDPR, agli articoli 15 e seguenti, integra ed amplia una facoltà già prevista nella Parte I, Titolo II "*Diritti dell'interessato*" del Codice privacy (articoli dal 7 al 10), nella versione previgente alle modifiche a questo apportate dal decreto legislativo 101/2018.

decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, in tali casi, informazioni specifiche sulla logica utilizzata, l'importanza e le possibili conseguenze per l'interessato.

Inoltre, l'interessato ha diritto di essere informato in merito all'eventuale trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, nonché all'esistenza di garanzie adeguate nel caso in cui il trasferimento sia stato posto in essere in mancanza di una decisione di adeguatezza ex articolo 45 del Regolamento.

L'ambito di applicazione del diritto di accesso[21] è determinato dall'ambito di applicazione del concetto di dato personale di cui all'articolo 4, punto 1), GDPR. Pertanto, non devono essere considerati dati personali soltanto i dati personali tradizionalmente intesi (quali nome, indirizzo, numero di telefono), ma un ampio ventaglio di dati quali: i referti medici, la cronologia degli acquisti, gli indicatori di affidabilità creditizia, i registri delle attività, le attività di ricerca, i dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, nonché i *"dati che potrebbero riguardare altre persone: ad esempio la cronologia delle comunicazioni comprendente i messaggi in entrata e in uscita"* [22]. Infatti, come precisa l'European Data Protection Board (di seguito, EDPB) nelle "*Linee guida 1/2022 sui diritti degli interessati",* adottate il 28 marzo 2023, *"il diritto di accesso riguarda i dati personali concernenti la persona che presenta la richiesta".*

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, l'interessato ha altresì diritto di estrarre copia delle informazioni sopra specificate inerenti a trattamenti di dati personali che lo riguardano. L'estrazione di copia è una delle modalità per concedere l'accesso ai propri dati personali; altre modalità possono essere previste, qualora l'interessato lo richieda, quali le informazioni orali e l'accesso in loco, nonché modalità che adottino strumenti *self-service*. È inoltre possibile inviare i dati tramite posta elettronica, a condizione che si adottino tutte le garanzie necessarie tenendo conto, ad esempio, della natura dei dati[23]. Salvo altrimenti specificato, la richiesta deve intendersi riferita a tutti i dati personali concernenti l'interessato. Il titolare del trattamento dovrà effettuare la ricerca dei dati personali riferiti all'interessato in tutti i sistemi informatici e in tutti gli archivi non informatici a mezzo dei quali viene effettuato il trattamento, sulla base di criteri di ricerca che rispecchino il modo in cui le informazioni sono strutturate (ad esempio il nome e il numero del cliente)[24].

---

21 In questa sede sia consentito accennare al fatto che occorre tenere distinto il diritto di accesso, previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, da diritti analoghi con altri obiettivi, ad esempio il diritto di accesso ai documenti pubblici che intende garantire la buona pratica amministrativa e la trasparenza del processo decisionale delle autorità pubbliche.

22 Veggasi le "*Linee guida 1/2022 sui diritti degli interessati"* concernenti il *Diritto di accesso* adottate il 28 marzo 2023 (ultima modifica del 30 maggio 2024) dall'European Data Protection Board, pagg. 14 e ss.

23 Qualora la mole dei dati è cospicua e sarebbe difficile per l'interessato comprendere le informazioni se queste fossero fornite in blocco, in modo particolare in un contesto online, la misura più appropriata sarebbe un approccio stratificato.

24 A monte di tali operazioni, tuttavia, il titolare dovrà altresì valutare se l'istanza di accesso riguardi i dati personali della persona che presenta la richiesta e se questa rientri nell'ambito di applicazione

L'articolo 15, al paragrafo 4, statuisce che il diritto di accesso *de quo* non deve ledere i diritti e le libertà altrui[25]. Secondo quanto emerge dalle citate *Linee guida,* tale limitazione al diritto di accesso dovrebbe essere intesa in senso piuttosto restrittivo ed il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che i diritti o le libertà altrui sarebbero lesi nella situazione concreta. Ed, infatti, l'EDPB precisa che "*L'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 4, non dovrebbe portare a respingere totalmente la richiesta dell'interessato; dovrebbe portare soltanto a omettere o rendere illeggibili le parti che potrebbero ledere i diritti e le libertà altrui" [26].* Infine, si precisa che, ai sensi dell'articolo 23 del GDPR, anche il diritto nazionale degli Stati membri può limitare il diritto di accesso, ponendo delle specifiche condizioni, *ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della sicurezza pubblica,* nonché - tra le altre - per ragioni inerenti alla *"tutela di altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro"*[27]. I titolari del trattamento che intendono valersi di tali limitazioni devono controllare attentamente i requisiti delle disposizioni nazionali e tener conto delle eventuali condizioni specifiche applicabili. L'EDPB, nelle linee guida in

---

dell'articolo 15, ovvero se esistano altre e più specifiche disposizioni che disciplinano l'accesso in un determinato settore (veggasi, tra l'atro, quanto disposto dall'articolo 23 GDPR).

25 A parere dell'EDPB, occorre prendere in considerazione tali diritti non soltanto quando si concede l'accesso fornendo una copia, ma anche quando si fornisce l'accesso ai dati con altri mezzi, ad esempio nel caso di esercizio del diritto di accesso *in loco.* In ogni caso, l'articolo 15, paragrafo 4, non è applicabile alle ulteriori informazioni sul trattamento di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a h), ovvero: *a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato*.

26 Veggasi pagg 56 e ss delle citate "*Linee guida 1/2022 sui diritti degli interessati"* concernenti il *Diritto di accesso* dell'EDPB.

27 Veggasi altresì il considerando 73, riferito all'articolo 23 GDPR, ove si legge: "*Il diritto dell'Unione o degli Stati membri può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, alle decisioni basate sulla profilazione, nonché alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai titolari del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della sicurezza pubblica, ivi comprese la tutela della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, per la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale, per l'ulteriore trattamento di dati personali archiviati al fine di fornire informazioni specifiche connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari o per la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui, compresi la protezione sociale, la sanità pubblica e gli scopi umanitari (..).*".

parola, suggerisce, così come specificato nel considerando 73[28] del GDPR, che "*tali condizioni possono prevedere che il diritto di accesso subisca soltanto un ritardo temporaneo o che la limitazione si applichi soltanto ad alcune categorie di dati*".

L'istanza in parola deve essere gratuita e prodotta senza oneri per l'interessato[29], ad eccezione del costo per l'estrazione di ulteriori copie ex articolo 15 paragrafo 3, e del costo richiesto dal titolare nel caso in cui le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo; in tal caso, il contributo spese richiesto deve comunque essere ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta[30].

A mezzo di tale istanza, inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere la rettifica ovvero l'integrazione dei dati personali che lo riguardano, qualora i dati personali dovessero risultare rispettivamente inesatti o incompleti, come previsto dall'articolo 16 del Regolamento; ha, altresì, diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali, qualora ricorra uno dei motivi di cui all'articolo 17, ovvero la limitazione del trattamento, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 18. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare a ciascuno dei destinatari a cui - precedentemente alle intervenute rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento - erano stati comunicati i dati personali dell'interessato, le rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Infine, qualora l'interessato lo richieda, il titolare del trattamento è tenuto a comunica all'interessato quali siano i destinatari di cui sopra.

Una volta conosciuta l'esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano a mezzo dell'istanza in parola, o in ogni caso avendone avuto conoscenza con modalità

---

28 Veggasi il considerando 73, di cui alla precedente nota, ove si legge che "*Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla Carta e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*".

29 In tema di gratuità della richiesta, nonché di prima copia della cartella clinica, vedasi la sentenza del 26/10/2023, C-307/22 della Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, ed in particolare la parte in cui si precisa che "*Ai sensi degli artt. 12§.5 e 15 §.1 e 3 GDPR l'obbligo di fornire gratuitamente all'interessato una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento vincola il titolare del trattamento anche qualora tale richiesta sia basata su una finalità estranea a quelle di cui al considerando 63, prima frase, di tale regolamento*".

30 L'EDPB suggerisce che "*Tali concetti si devono interpretare in senso stretto. Dal momento che esistono pochissimi prerequisiti per le richieste di accesso, l'ambito di applicazione che consente di considerare una richiesta manifestamente infondata è alquanto limitato. Il carattere eccessivo di una richiesta dipende dagli aspetti specifici del settore in cui opera il titolare del trattamento. Quanto più frequenti sono le modifiche alla banca dati del titolare del trattamento, tanto più frequentemente l'interessato potrà chiedere l'accesso senza che ciò sia considerato eccessivo. Anziché rifiutare l'accesso, il titolare del trattamento può decidere di addebitare un contributo spese all'interessato. Tale decisione sarebbe pertinente soltanto in caso di richieste eccessive, allo scopo di coprire i costi amministrativi che potrebbero derivare da tali richieste. Il titolare del trattamento dev'essere in grado di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta*" - veggasi pagine 60 e ss delle linee guida in parola.

diverse, l'interessato ha diritto, ex articolo 21 del Regolamento, di opporsi al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione, "*in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare*". Anche tale diritto può essere azionato con l'inoltro di una richiesta da inoltrare al titolare senza formalità, in modalità gratuita e con le stesse modalità analizzate per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento.

Il titolare del trattamento, ricevuta tale istanza da parte dell'interessato, è tenuto ad astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali "*salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria*". Nel caso in cui, invece, l'interessato si opponga al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, il titolare è tenuto ad astenersi dal trattamento effettuato per tali finalità. Sia dato accennare, infine, al diritto alla portabilità dei dati personali, di cui all'articolo 20 del GDPR, per l'esercizio del quale l'interessato può inoltrare richiesta al titolare senza formalità, in modo gratuito e con le stesse modalità viste in precedenza.

Si precisa che, una volta prodotta istanza ex articolo 15 e seguenti del Regolamento, in capo al titolare sorge un obbligo di risposta, nel merito e con le stesse modalità[31] adottate dall'interessato per l'inoltro dell'istanza, anche in senso negativo[32], "*senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa*", a norma dell'articolo 12 paragrafo 3.

Il titolare, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, ha facoltà di rispondere entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, informando l'interessato della proroga e dei motivi della stessa entro un mese dal ricevimento della richiesta. Il titolare ha l'obbligo di informare l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, anche nel caso in cui decida di non ottemperare alla richiesta dell'interessato, dando altresì conto dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo, nonché di esperire un ricorso giurisdizionale. Anche nel caso in cui il titolare ritenga di non dover dar seguito alla richiesta dell'interessato in quanto ritiene che questa sia manifestamente infondata od eccessiva,

31 A norma dell'articolo 12 del GDPR, "*se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato*".

32 Vedasi Corte di Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza del 04/04/2023, n. 9313 in tema di obbligo di riscontro, anche in senso negativo, all'istanza dell'interessato.

incombe sul titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

Pertanto, sorge in capo al titolare del trattamento un obbligo di rispondere nei termini previsti dal Regolamento. Il mancato rispetto di tale obbligo, nei termini previsti, costituisce violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali ed espone il titolare ad una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 83 paragrafo 5 lettera b)[33].

L'omesso riscontro all'istanza prodotta dall'interessato costituisce un elemento significativo di probabile non aderenza alla normativa in materia di trattamento dei dati personali ed abilita l'interessato ad attivare la tutela prevista in via amministrativa, ossia a produrre un reclamo dinanzi all'Autorità Garante.

Ricevuto il reclamo *de quo*, il Garante, non solo è obbligato a rispondere, ma deve altresì condurne l'esame nel merito con modalità semplificate e nel rispetto di termini abbreviati rispetto a quelli previsti da proprio regolamento interno, come previsto dall'articolo 142 comma 5[34] del Codice.

I. 4. La tutela in via amministrativa dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali. Alcuni provvedimenti sanzionatori e correttivi in tema di istanze prodotte ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento.

La tutela amministrativa dinanzi all'Autorità Garante si attua, in primo luogo, a mezzo del reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento e degli articoli 140bis e seguenti del Codice. Il reclamo è strumento azionabile in caso di una qualsiasi violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e produce gli effetti della domanda giudiziale, tra cui l'interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c.. Può essere presentato al Garante dallo stesso interessato, senza la necessità di assistenza legale e senza particolari formalità, salvo la necessità di circostanziare nel dettaglio i fatti su cui esso si fonda, distinguendosi in tale punto dall'altro strumento azionabile dinanzi al Garante, ossia la segnalazione.

---

33 Articolo 83, paragrafo 5 lettera b): "*In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore: (..) b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22*".

34 Articolo 142 comma 5 del Codice privacy: "*Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonché modalità semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento*."

Ai sensi dell'articolo 142 del Codice, l'interessato deve indicare le disposizioni che si presumono violate e le misure che a suo avviso il Garante deve adottare, nonché gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, qualora siano da questi conosciuti; inoltre, l'interessato deve produrre tutte le necessarie allegazioni, ai fini della valutazione nel merito da parte del Garante. Tali elementi di dettaglio sono funzionali ad una più rapida ed efficace attivazione da parte dell'Autorità.

Sul Garante, infatti, grava l'obbligo di esaminare la richiesta prodotta dall'interessato a mezzo del reclamo, esperendo almeno la fase istruttoria preliminare. Successivamente a questa, qualora il reclamo non sia manifestamente infondato e sussistano i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento, ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento, può *"rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento; b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento; c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento; d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine; e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali; f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento; g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19; h) revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti; i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale"*.

Con riferimento ai termini, il Garante decide del reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione dello stesso e, in ogni caso, entro tre mesi dalla stessa data è tenuto ad informare l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, il Garante, previa comunicazione all'interessato, può decidere del reclamo entro

dodici mesi. Si richiama in tal punto quanto accennato nel paragrafo precedente, in merito alla necessaria previsione di modalità semplificate e termini abbreviati per i reclami aventi ad oggetto violazioni degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento.

Avverso la decisione del Garante è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152 del Codice privacy[35].

Qualora non sia possibile presentare un reclamo per la mancanza di notizie circostanziate, è possibile inoltrare una segnalazione al Garante, ex articolo 144 del Codice, al fine di sollecitare un eventuale controllo da parte dell'Autorità e l'emanazione di provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento. La segnalazione, come il reclamo, è gratuita e, ancor più che quest'ultimo, si caratterizza per lo scarso formalismo e l'ampio ambito di operatività. Tuttavia, a differenza del reclamo, in caso si scelga di inoltrare una segnalazione al Garante, si precisa che non sorge in capo a questa un obbligo di esame nel merito della richiesta, né un obbligo di risposta all'interessato in riferimento a quanto oggetto di segnalazione.

Ai fini di un inquadramento più completo della tutela in via amministrativa dinanzi all'Autorità, si propongono di seguito alcuni dei provvedimenti sanzionatori e correttivi più recenti del Garante in materia di *mancato* ovvero *inadeguato* riscontro all'istanza degli interessati ex articoli 15 e seguenti del Regolamento da parte del titolare del trattamento, e conseguente successiva presentazione di reclamo ex articolo 77 del Regolamento all'Autorità.

All'uopo, infatti, si rileva che il Garante pone particolare attenzione alla tutela dei diritti degli interessati qualora questi ritengano di esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali ex articolo 15 del Regolamento (essendo altresì l'omesso riscontro da parte del titolare del trattamento all'istanza prodotta dall'interessato un indicatore di probabile non aderenza alla normativa in materia di trattamento dei dati personali). Si ricorda, infatti, che per tali violazioni – ai sensi dall'articolo 142 comma 5 del codice privacy – il Garante, ricevuto il reclamo *de quo*, non solo è obbligato a rispondere, ma deve altresì condurne l'esame nel merito con modalità semplificate e nel rispetto di termini abbreviati rispetto a quelli previsti da proprio Regolamento interno.

35 Sul punto, sia dato rimandare al paragrafo 2 del presente capitolo.

Il primo caso[36] che si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione del lettore è la vicenda che vede coinvolto uno psicoterapeuta[37], al quale, in qualità titolare del trattamento, un paziente, quale interessato, a seguito di alcune sedute di psicoterapia, indirizzava un'istanza di accesso ai propri dati personali a mezzo della quale chiedeva, in particolare, di quali dati era in possesso il professionista, nonché "*copia delle registrazioni, la documentazione privacy sottoscritta e/o presente presso (...) lo studio (informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento) (e) le modalità di conservazione delle registrazioni e/o eventuale divulgazione delle medesime*".[38]

L'interessato, non avendo ricevuto alcun riscontro da parte del titolare del trattamento all'istanza presentata ex art. 15 del Regolamento, presentava reclamo all'Autorità Garante ex articolo 77 del GDPR. L'Autorità, pertanto, a seguito della presentazione del reclamo si attivava, invitando il professionista in parola a fornire informazioni, ai sensi dell'art. 157 del Codice, riguardanti i motivi del mancato riscontro all'interessato, nonché della lamentata omissione degli obblighi informativi di cui all'art. 13 del Regolamento.

Dall'attività istruttoria emergeva, tra l'altro, che il medico non aveva adempiuto agli obblighi di informativa ex articolo 13 del Regolamento, in quanto aveva fornito al paziente l'informativa sul trattamento dei dati personali solo dopo diverse sedute di psicoterapia, e dunque a trattamento già iniziato. Inoltre, il professionista non aveva dato riscontro all'istanza prodotta dall'interessato, il quale chiedeva – tra l'altro – quali fossero le modalità di conservazione delle registrazioni delle sedute di psicoterapia, nonché copia delle stesse, esercitando così i propri diritti in tema di accesso ai dati personali riconosciutigli dal Regolamento. Infine, a margine, si precisa che il titolare, a seguito di avvio dell'istruttoria davanti al Garante, ometteva altresì di rispondere alle richieste di informazioni, nel merito della vicenda, da parte dell'Autorità.

La condotta illecita del titolare del trattamento, pertanto, consisteva nel non aver fornito all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, che obbliga il titolare a produrre idonea informativa all'interessato prima di ogni tipo di trattamento; nel

36 Veggasi provvedimento del 17 ottobre 2024, n. 619 del Registro dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali, consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità al documento web n. 10072669.

37 Si ricorda che la professione di psicologo, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è ricompresa tra le professioni sanitarie, con tutte le conseguenti ricadute in tema di trattamento di dati personali, anche particolari.

38 Veggasi provvedimento del 17 ottobre 2024 del Garante per la Protezione dei dati personali, citato alla nota n. 25.

non aver risposto all'istanza prodotta dall'interessato ai sensi dell'articolo 15, nei termini previsti dall'articolo 12 del GDPR; nonché, nel non aver ottemperato alla richiesta del Garante a fornire informazioni all'Autorità, ai sensi dell'art. 157 del Codice.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, il Garante, ai sensi degli articoli 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell'art. 166 del Codice, ingiungeva al titolare del trattamento, nella persona del medico psicoterapeuta, di pagare la somma di 6.500,00 euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per non aver "*fornito riscontro all'istanza di esercizio dei diritti dell'interessato, di cui all'art. 15 del Regolamento, nei termini previsti dall'art. 12 del Regolamento medesimo, violando il principio di cui all'art. 5, lett. a) del Regolamento, nonché gli obblighi informativi di cui all'art. 13 del Regolamento medesimo per non aver reso all'interessato le informazioni circa i dati personali trattati*", nonché per non aver dato seguito alle richieste di informazioni ex articolo 157 del Codice privacy.

Ai fini dell'indagine che qui si conduce, si segnala altresì un secondo provvedimento[39] dell'Autorità, che si ritiene d'interesse in quanto, nel caso di specie, il titolare del trattamento dà riscontro all'istanza dell'interessato ex articolo 15, ma omette di comunicare allo stesso - entro un mese dalla ricezione dell'istanza - che si avvarrà della proroga dei 2 mesi, così come previsto all'articolo 12 paragrafo 3 del Regolamento[40]. Anche in tale caso, il Garante rileva la violazione e adotta provvedimenti correttivi nei confronti della società titolare del trattamento, ammonendola, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lettera b), del Regolamento, per aver omesso di fornire tempestivo riscontro all'istanza di accesso presentata dall'interessato.

Il provvedimento *de quo* vede coinvolta la società Italia Trasporto Aereo s.p.a., alla quale, in qualità di titolare del trattamento, viene indirizzata un'istanza di esercizio dei diritti ex articoli 15 e seguenti del Regolamento, in data 1° giugno 2023; successivamente,

39 Veggasi provvedimento del 30 gennaio 2025, n. 39 del Registro dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali, consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità al documento web n. 10113080.

40 Si riporta, per chiarezza espositiva, il paragrafo 3 dell'articolo 12 del GDPR: "*Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato*".

in data 14 luglio 2023, l'interessato, non avendo ricevuto alcuna risposta con riferimento all'istanza prodotta, produce reclamo ex articolo 77 al Garante, il quale si attiva avviando idonea istruttoria.

Nel merito, la Italia Trasporto Aereo s.p.a precisava di aver fornito riscontro all'interessato in data 24 agosto 2023, rappresentando altresì, con dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del Codice privacy, di non aver rinvenuto nei propri sistemi, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, alcuna operazione di trattamento di dati personali riferibili all'interessato. La società precisava, inoltre, che l'istanza dell'interessato si aggiungeva alle numerose altre pervenute alla società a mezzo di servizi automatizzati di esercizio dei diritti che avevano prodotto in capo all'ufficio preposto una mole di lavoro notevole, in un periodo, quale quello estivo, in cui diverse erano state le assenze per ferie dei propri dipendenti. Stante quanto sopra, la società riteneva di doversi avvalere del termine di ulteriori 2 mesi, oltre ai primi 30 giorni, come previsto dall'art. 12, par. 3, GDPR, per dare riscontro all'istanza dell'interessato, ed imputava ad un mero *errore materiale* l'aver omesso di comunicare tale intenzione a questi nei termini previsti.

Nonostante quanto rappresentato dalla società, il Garante, all'esito dell'attività istruttoria, accertava, nei confronti della Italia Trasporto Aereo s.p.a., la violazione degli art. 12, par. 3 e 15 del Regolamento punita, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 5, lettera b) del GDPR, con una sanzione amministrativa pecuniaria, per aver riscontrato le richieste dell'interessato *oltre* i termini previsti dalla disciplina di riferimento.

Tuttavia, tenendo conto *in primis* che le operazioni di trattamento oggetto di contestazione non avevano ad oggetto categorie particolari di dati personali e che erano state effettuate limitatamente ad un unico evento e nei confronti di un unico interessato; rilevando *in secundis* la collaborazione della società titolare con l'Autorità nel corso del procedimento, l'assenza di precedenti violazioni per la medesima fattispecie a carico della stessa, nonché tenendo conto delle azioni intraprese dal titolare del trattamento al fine di migliorare i propri sistemi di gestione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati; tenendo conto, altresì, dell'esiguità del ritardo con cui la società aveva riscontrato le richieste dell'interessato (10 giorni solari), nonché del carattere colposo della stessa, il Garante qualificava la fattispecie in esame quale "*violazione minore*", ai sensi dell'art. 83, par. 2 nonché del considerando 148 del Regolamento. Per tutto quanto sopra considerato, pertanto, l'Autorità riteneva sufficiente ammonire Italia Trasporto Aereo s.p.a., ai sensi

dell'art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, per la violazione degli art. 12, par. 3 e 15 del GDPR.

Il terzo provvedimento[41] che qui si propone all'attenzione del lettore, vede la Mediobanca Premier s.p.a., quale titolare del trattamento, essere destinataria di un'istanza di accesso ex articolo 15 del Regolamento prodotta da due coniugi, clienti della banca in quanto cointestatari di un rapporto di conto corrente presso di essa, nonché vittime di una frode per la quale era stata sporta denuncia alle autorità competenti. Nel dettaglio, a mezzo dell'istanza in parola, i coniugi chiedevano di avere accesso ai dati contenuti nella registrazione della telefonata effettuata al call center della banca, con la quale essi chiedevano all'operatore di procedere al blocco dei codici riferiti al conto corrente oggetto di frode.

A seguito della ricezione dell'istanza prodotta ai sensi dell'articolo 15 GDPR, la società forniva tempestivo riscontro (il giorno dopo), adducendo tuttavia che l'istanza *de qua* veniva ricondotta non già all'esercizio del diritto di accesso di cui all'art. 15 del GDPR, bensì a quanto previsto ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n. 385 del 1993 (ovvero il Testo Unico Bancario). La Banca, pertanto, produceva all'interessato solo "*copia della contabile del bonifico oggetto di contestazione e la lista movimenti*", nonché alcuni dati personali oggetto di trattamento (quali nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, titolo di studio, e-mail, numero di telefono cellulare e numero componenti nucleo famigliare), ribadendo il diniego a fornire le registrazioni telefoniche (come richiesto esplicitamente dall'interessato a mezzo dell'istanza in parola), in ragione della necessità di tutelare la riservatezza del soggetto terzo coinvolto, ovvero l'operatore telefonico del servizio clienti.

All'esito dell'istruttoria, l'Autorità accertava che la banca, se da un lato, aveva riscontrato l'istanza di esercizio dei diritti formulata dall'interessato e nei tempi previsti dalla specifica disciplina, dall'altro, aveva fornito allo stesso un riscontro *inidoneo*, a nulla rilevando le argomentazioni addotte dalla banca in ordine all'irrilevanza della registrazione oggetto dell'istanza di accesso rispetto alla effettiva finalità perseguita dal reclamante, ossia il rimborso integrale della somma che gli era stata fraudolentemente sottratta.

41 Veggasi provvedimento del 14 novembre 2024, n. 706 del Registro dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali, consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità al documento web n. 10091751.

Ed infatti nel provvedimento in parola si legge: "*tenuto conto delle definizioni di "dato personale" ("qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile") e di "trattamento" ("qualsiasi operazioni o insieme di operazioni […] applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, […]") di cui all'art. 4 del Regolamento, nonché di quanto previsto nelle "Linee guida 01/2022 sui diritti degli interessati – Diritto di accesso" adottate dall'EDPB il 28/3/2023, secondo cui "le registrazioni di conversazioni telefoniche (e la loro trascrizione) tra l'interessato che richiede l'accesso e il titolare del trattamento possono rientrare nell'alveo del diritto di accesso a condizione che costituiscano dati personali" e purché nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui (Linee guida citate, par. 4.2.1, punti 105-106 e art. 15, par. 4, del Regolamento), si deve ritenere che, nel caso di specie, ferma restando la giusta valutazione dei diritti e delle libertà dei terzi, il file audio in questione, poteva essere oggetto di comunicazione all'interessato nella sua integralità*".

Il Garante, pertanto, accertava che la condotta posta in essere da Mediobanca, con riferimento all'*inidoneo* in quanto *non esaustivo* riscontro all'istanza di accesso presentata dall'interessato, era illecita e ricadeva nella violazione ex articoli 12, par. 3 e 15 del Regolamento. Tuttavia, tenendo conto dell'istruttoria nel suo complesso, ed in particolare dell'avvenuta rinuncia da parte dell'interessato, a mezzo di accordo transattivo con la banca, ad ottenere la registrazione telefonica oggetto del reclamo, l'Autorità qualificava il caso quale "*violazione minore*" ai sensi dell'articolo 83, par. 2 e considerando 148 del Regolamento, ritenendo sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 58, paragrafo 2, lett. b), del Regolamento.

CAPITOLO SECONDO

Le forme di tutela dei diritti in materia di trattamento dei dati personali: la tutela in via giurisdizionale dinanzi al Giudice ordinario

II. 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla protezione dei dati personali. Cenni alla normativa.

Ai fini dell'indagine che qui si conduce in materia di risarcimento del danno per violazione della normativa in tema di trattamento dei dati personali, viene in rilievo l'articolo 82[42] del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito GDPR o Regolamento, nonché le norme nazionali di recepimento, quali, nello specifico il decreto legislativo n. 101 del 2018, che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito codice privacy.

In particolare, il primo paragrafo dell'articolo 82 del GDPR statuisce che "*Chiunque subisce un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente*

42 Articolo 82 GDPR *"Diritto al risarcimento e responsabilità":*
1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.
5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.
6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento".

In questa sede, sia dato accennare al fatto che, nella formulazione in lingua italiana del primo paragrafo dell'articolo 82 del GDPR, si è scelto di utilizzare i termini "*materiale*" e "*immateriale*" (traduzione dall'inglese degli aggettivi "*material*" e "*non material*"); secondo la dottrina dominante, tale scelta linguista non incide sulla natura del danno da riparare, essendo chiaro il richiamo ai concetti di danno patrimoniale e non patrimoniale propri del nostro ordinamento[43].

Si rileva, inoltre, che il legislatore europeo fa riferimento al danno subito, materiale o immateriale che sia, a seguito di una violazione della normativa in tema di trattamento dei dati personali, senza ulteriori specificazioni circa l'entità e la gravità della lesione dell'interesse tutelato dalla normativa.

A tal riguardo, si considerino i considerando del GDPR, i quali non contengono enunciati di carattere normativo e tuttavia svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell'intervento normativo, integrandone la "concisa motivazione", nonché costituendo elementi non secondari in chiave interpretativa delle norme afferenti[44].

Pertanto, viene qui in rilievo il 146° considerando del GDPR, nel quale si legge che "*Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al presente regolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento. (...) Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito".*

43 Sul tema sia consentito rinviare a Riccio, *sub* art. 82, in *GDPR e Normativa privacy. Commentario*, a cura di Giovanni Maria Riccio, Guido Scorza, Ernesto Belisario, Ipsoa, 2022, II edizione, pag. 721.

44 Sebbene i considerando al Regolamento non hanno valore normativo, essi costituiscono contributi importanti per la corretta ermeneutica delle norme regolamentari, offrendo un significativo strumento interpretativo alla dottrina e alla giurisprudenza che affrontano questioni afferenti alle norme in argomento. Vedasi a tal riguardo la *Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione Europea*, pag. 31 e ss, reperibile online all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/content/techleg/KB0213228ITN.pdf.

Inoltre, nel 142° considerando del Regolamento si legge che "*Qualora l'interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento, dovrebbe avere il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione che non abbiano scopo di lucro, costituiti in conformità del diritto di uno Stato membro (...), per proporre reclamo per suo conto a un'autorità di controllo, esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati o esercitare il diritto di ottenere il risarcimento del danno per conto degli interessati se quest'ultimo è previsto dal diritto degli Stati membri".*

Anche in questo caso, dunque, sebbene nell'ambito del più ampio contesto del diritto dell'interessato a potersi rivolgere a un organismo, un'organizzazione o associazione al quale conferire mandato per la tutela dei propri diritti, non si rinvengono ulteriori specificazioni in termini di gravità della lesione laddove si fa riferimento al diritto al risarcimento del danno subito per violazione di una norma sul trattamento di dati personali.

Rinviando per tale aspetto al capitolo dedicato del presente lavoro, sia in tal punto consentito di ricordare che tali aspetti sono stati oggetto di riflessione da parte della più recente giurisprudenza, sia europea[45] che nazionale[46], in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, secondo la quale non sarebbe più richiesto – tra le altre cose – il requisito della gravità della lesione ai fini del ristoro del danno subito.

Per quanto attiene al profilo della legittimazione attiva, in tema di responsabilità civile, si rileva che quest'ultima ricade non solo sull'interessato ma su "*chiunque subisca un danno materiale o immateriale*" a causa del trattamento illecito. Quanto alla legittimazione passiva, invece, il Regolamento prevede che legittimato passivo sia non solo il titolare (ossia la persona fisica o giuridica cui competono le scelte inerenti alle finalità ed ai mezzi del trattamento, ex art. 4, n. 7 del GDPR), ma anche il responsabile del trattamento, nel caso in cui questi abbia agito in modo difforme dalle indicazioni ricevute dal titolare del trattamento. In tale punto si rileva un elemento di novità rispetto alla previgente disciplina, in cui unico legittimato passivo risultava essere il titolare del trattamento.

45 Vedasi in particolare *Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, sentenza del 04/05/2023, n. 300/21* e *Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, sentenza del 14/12/2023, n. 340/21.* Si rinvia ai paragrafi II e III del presente capitolo, dedicati all'analisi dei casi giurisprudenziali di maggior interesse.

46 Vedasi, tra le altre, *Cassazione civile, Sez. I, ordinanza del 12/05/2023, n. 13073*. Si rinvia ai paragrafi II e III del presente capitolo, dedicati all'analisi dei casi giurisprudenziali di maggior interesse.

La responsabilità delineata dal GDPR risulterebbe, dunque, adottare un criterio di imputazione a carattere oggettivo o semi-oggettivo[47] e, pertanto, il danneggiato dovrebbe provare esclusivamente il danno subito e il nesso di causalità tra il trattamento e il danno, mentre grava sul titolare/responsabile del trattamento l'onere di provare di aver posto in essere tutte le misure necessarie ad evitare il danno.

Il richiamato articolo 82 del Regolamento prevede, altresì, un'ipotesi di responsabilità solidale tra titolare e responsabile del trattamento, ove siano entrambi coinvolti nelle attività di trattamento di dati personali che abbiano cagionato il danno, ferma restando l'azione di regresso. Tali elementi sono profili di novità rispetto alla normativa previgente[48], che si aggiungono all'espressa introduzione della legittimazione passiva del responsabile del trattamento, in aggiunta a quella del titolare, cui si è fatto cenno. Si evince, pertanto, in questo come in altri punti, la volontà del legislatore europeo di garantire con maggiore efficacia la tutela dei diritti in caso di violazione delle norme in tema di trattamento dei dati personali.

Sia qui consentito accennare che la novità di maggior rilievo della disposizione di cui all'art. 82 GDPR risiede nel fatto che la fattispecie di responsabilità ivi contemplata è posta per la prima volta direttamente dalla fonte regolamentare europea. Si ricordi, infatti, che fino ad ora tutte le altre ipotesi di responsabilità civile europea sono state "di derivazione europea": esse, cioè, sono il frutto del recepimento di direttive comunitarie/unionali all'interno delle singole legislazioni nazionali. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle discipline relative al risarcimento del danno antitrust, ambientale, da prodotti difettosi e a quello c.d. da vacanza rovinata.

Di qui la convinzione, come meglio si vedrà nei prossimi paragrafi, che in gioco vi sono sfide che travalicano i confini dell'oggetto del presente lavoro, poiché l'articolo 82 del GDPR, tipizzando una fattispecie di responsabilità a mezzo di un atto normativo di uniformazione piuttosto che di armonizzazione, costituisce l'avvio di una nuova stagione del diritto europeo, ossia la stagione del "diritto comune europeo della responsabilità

47 Sul punto, vedasi RICCIO Giovanni Maria, "*Dati personali e rimedi: diritti degli interessati e profili risarcitori*", in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, fascicolo 5/2023, pag. 1125 e ss..

48 Vedansi gli abrogati articoli 15 e seguenti del codice privacy. In tale punto si rileva un elemento di novità rispetto alla precedente disciplina, in cui unico legittimato passivo risultava essere il titolare del trattamento; si evince, pertanto, in questo come in altri punti, la volontà del legislatore europeo di garantire con maggiore efficacia la tutela dei diritti in caso di violazione delle norme del Regolamento.

civile", alla formazione del quale contribuiranno, inevitabilmente, i giudici nazionali, quali giudici *a quibus*, nonché le pronunce della Corte di Giustizia[49].

II. 2. La tutela in via giurisdizionale dinanzi al Tribunale ordinario. La giurisprudenza in ambito nazionale vigente l'articolo 15 del codice privacy (e successive applicazioni *ratione temporis*).

Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ha abrogato l'intero Titolo III del codice privacy e, pertanto, anche l'articolo 15[50] – ovvero il perno su cui era innestata la giurisprudenza in tema di risarcimento dei "*danni cagionati per effetto del trattamento*" - viene abrogato. Caratteristica della previgente normativa, adottata in accordo con l'articolo 23[51] della direttiva europea 1995/46/CE, era il richiamo testuale all'art. 2050[52] c.c., nonché l'esplicita previsione della risarcibilità del danno non patrimoniale. In modo particolare, il richiamo alla disposizione codicistica ha portato alla riproposizione della storia applicativa dell'art. 2050 nell'ambito delle controversie in tema di risarcimento del danno da illecito trattamento dei dati personali, estendendo anche a tale tipologia di danno lo statuto normativo della responsabilità per esercizio di attività pericolose, nonché il connesso corredo di consolidate interpretazioni giurisprudenziali.

La giurisprudenza, infatti, nell'ambito della fattispecie di responsabilità presunta ex art. 2050 c.c., ha più volte affermato che la prova liberatoria concernente il fatto di "*avere*

---

49 NIVARRA L., *Il disordine delle fonti e l'ordine del diritto*, in Rivista critica del Diritto privato, marzo 2021, p. 151 e ss..

50 Art. 15 *"Danni cagionati per effetto del trattamento":*
1.Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2.Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

51 Articolo 23 direttiva 1995/46 CE *"Responsabilità":*
1. Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento.
2. Il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

52 Art. 20250 c.c. "*Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose":*
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

adottato tutte le misure idonee a evitare il danno" deve essere intesa in modo rigoroso a tal punto da coincidere, nella pratica giudiziale, con il caso fortuito[53].

Ulteriore tratto di caratterizzazione della previgente normativa in tema di risarcimento del danno da illecito trattamento dei dati personali è costituito dal fatto che il legislatore italiano, prevedendo espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale (secondo comma dell'art. 15 del codice privacy), ha di fatto ampliato il catalogo dei casi previsti dalla legge cui fa riferimento l'art. 2059 c.c. ("*Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge*"), fugando in tal modo ogni dubbio eventuale sulla risarcibilità dello stesso.

A partire dal 25 maggio 2018, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, General Data Protection Regulation, il risarcimento del danno in materia di dati personali è disciplinato, in tutti gli Stati membri, dall'articolo 82, rubricato «*Diritto al risarcimento e responsabilità*» che statuisce: «*Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»,* salvo che questi ultimi non riescano a dimostrare che *«l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile*».

In questa sede, si vuole sottolineare fin da subito che vi è una differenza di fondo tra la previgente impostazione normativa in materia e la vigente a seguito dell'entrata in vigore del GDPR: essa si rileva nella natura dello strumento legislativo prescelto in ambito europeo. Infatti, se la norma di cui al previgente art. 15 del codice privacy era una norma armonizzata di derivazione comunitaria, essa apparteneva pur sempre alla trama dell'ordinamento giuridico italiano, mentre la norma posta dall'art. 82 GDPR non appartiene a questo o a quell'ordinamento nazionale, ma è posta in via esclusiva dalla fonte europea di tipo regolamentare avente portata generale, nonché direttamente applicabile in ciascuno dei Paesi dell'Unione. Tale nuova impostazione "di sistema" - come vedremo in

53 *Ex multis,* FRANZONI M.*, Fatti illeciti,* in Commentario del codice civile, Scialoja-Branca Galgano, Bologna-Roma, 2020, p. 400 *(«la prova liberatoria prevista dalla norma e` valutata in modo molto rigoroso, e nella sostanza è equiparata al caso fortuito»);* VISINTINI G., *Fatti illeciti. Fondamenti e nuovi sviluppi della responsabilità civile,* Pisa, 2019, p. 259 (*«Passando ora a valutare la portata della prova liberatoria alla luce delle applicazioni giurisprudenziali, [...] spesso solo la dimostrazione della dipendenza causale del danno da un caso fortuito, o dal fatto esclusivo del danneggiato, è considerata sufficiente ad integrare la prova richiesta dall'art. 2050 cod. civ.»);* SALVI C., *La responsabilità civile,* in Trattato di Diritto Privato, a cura di Iudica G.-Zatti P., Milano, 2019, p. 188 *(«La giurisprudenza intende in concreto l'oggetto dell'onere probatorio in maniera estremamente rigorosa, fino a identificarla spesso con quella del caso fortuito»).*

seguito - è destinata a produrre importanti effetti nelle controversie in materia di risarcimento del danno da illecito trattamento dei dati personali.

Tuttavia, l'articolo 15 del codice privacy continua ad essere ampiamente applicato dai giudici nazionali, anche in ragione del fatto che la normativa previgente viene applicata per la definizione di controversie relative a fatti accaduti anteriormente alla sua abrogazione, espressamente disposta dall'art. 27 del d.lgs. n. 101/18.

Prendendo in esame la giurisprudenza nazionale, si sono registrati aspetti ricorrenti che contraddistinguono il nocumento *de quo*. In particolare, due aspetti si imponevano ai giudici italiani in tema di risarcimento del danno non patrimoniale: "*la serietà della lesione*" e "*la gravità del pregiudizio*"[54].

Argomento ricorrente è stato il bilanciamento del diritto alla protezione dei dati personali con il principio di solidarietà sociale, sancito dall'art. 2 della Costituzione. In forza di tale bilanciamento, i giudici nazionali hanno posto il principio della "*tolleranza della lesione minima*" in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale, applicabile pertanto anche al danno non patrimoniale da illecito trattamento di dati personali. La Cassazione civile con ordinanza n. 17383 del 20/08/2020, chiarisce che "*il risarcimento non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del pregiudizio", dovendo essere effettuato il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, con la conseguenza che determina una lesione ingiustificabile del diritto, non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 (...), ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva"*.

54 La Cassazione civile con ordinanza del 10 giugno 2021, n. 16402 ribadisce, in linea con il precedente orientamento giurisprudenziale: «*il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito*». Si vedano anche: Cass. ord. 31 dicembre 2020, n.29982; Cass. ord. 17 settembre 2020, n. 19328; Cass. ord. 20 agosto 2020, n. 17383; Cass. ord. 8 gennaio 2019, n. 207; Cass. ord. 4 giugno 2018, n. 14242.

A quanto sopra descritto, si aggiunga che la giurisprudenza nel tempo ha attribuito al danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali i tratti del "danno-conseguenza" piuttosto che quelli del "danno-evento" (al pari di ogni altro danno non patrimoniale): pertanto, il danno non discende direttamente dalla lesione del diritto alla protezione dei dati personali, ma piuttosto dalle conseguenze (disutilità non economiche) patite a causa della lesione di tale diritto. Non essendo il pregiudizio *in re ipsa*, ossia non discendendo direttamente dalla lesione del diritto, infatti, la perdita di tali utilità non economiche, non rientranti pertanto nelle categorie del "danno emergente" o del "lucro cessante", dovrebbero essere oggetto di specifica allegazione e prova, anche in via presuntiva, a mezzo di elementi indiziari idonei a formare il libero convincimento del giudice[55].

Per completezza, in questa sede si aggiunga che le conseguenze non patrimoniali da allegare e provare possono essere di due tipi. Da un lato, si ritiene configurabile il danno morale soggettivo, categoria all'interno della quale si comprendono le conseguenze dannose "interne", che attengono cioè alla relazione della vittima con se stessa (il c.d. "dialogo interiore"), ossia il dolore, la paura, la vergogna, la disistima di sé, la rabbia e la disperazione, che sono tipiche forme di manifestazione della sofferenza soggettiva interiore. Dall'altro lato, invece, si configurano conseguenze dannose cosiddette "esterne", ossia quelle che si riflettono negativamente sulla dimensione dinamico-relazionale della vittima determinando un apprezzabile peggioramento della qualità dell'esistenza. Quanto sopra si ricava in considerazione della nota ordinanza decalogo della Cassazione 27 marzo 2018, n. 7513, commentata da illustri autori ai quali si fa rinvio per i profili di dettaglio[56].

Discende, da quanto sopra descritto, la necessità tecnica e l'onere in capo alla parte attrice di dimostrare l'esistenza del danno non patrimoniale patito. Si accenna qui, senza entrare nel merito della vicenda, alla sentenza della Cassazione civile del 05 settembre 2014, n.18812 in cui la Corte - in un caso di notificazione con procedure irrituali di un'ordinanza ingiunzione da parte dei messi notificatori del comune di Buonabitacolo su richiesta del comune di Montecatini Terme nei confronti di persona fisica M. - pur

55 Cass. ord. 17 settembre 2020, n. 19328; Cass. ord. 8 gennaio 2019, n. 207; App. Roma 15 gennaio 2021; Trib. Cosenza 13 aprile 2021; Trib. Alessandria 9 aprile 2021.

56 ALPA, *Osservazioni sull'ordinanza n. 7513 del 2018 della Corte di cassazione in materia di danno biologico, relazionale, morale,* in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2018, II, p. 1330 ss.; PONZANELLI, *Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale e la pace all'interno della terza sezione*, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2018, I, p. 836 ss.

riconoscendo che i messi comunali avessero certamente e non del tutto in modo conforme alla legge preso conoscenza del contenuto dell'atto notificato e, dunque, dei dati personali e della vicenda nella quale era coinvolto il soggetto M., rileva che *"non v'è traccia di un'attività dimostrativa del M. idonea a dimostrare, anche per presunzioni, che la percezione di tale possibilità sarebbe stata fonte di patema. A tacer d'altro, il M. avrebbe potuto, per esempio, dedurre prova per testi in ordine all'esistenza di un suo stato di disagio, di patema, di sofferenza a causa della vicenda. L'assenza totale di attività probatoria, lo si ribadisce, induce a ravvisare i presupposti per decidere nel merito, non occorrendo accertamenti di fatto per evidenziarsi il mancato assolvimento dell'onere della prova circa il danno conseguenza"*[57].

Infine, si fa cenno alle modalità di liquidazione del danno in parola, ossia alle tecniche di determinazione della misura dell'arricchimento monetario da accordare a chi, per effetto della lesione del proprio diritto alla protezione dei dati personali, ha subito la perdita di utilità extra-patrimoniali. Funzione primaria del ristoro del danno non patrimoniale è, infatti, quella cosiddetta "satisfattiva". Suo tramite, infatti, si tende a confortare la vittima procurandole soddisfazioni alternative, in sostituzione di utilità differenti e, oramai, irrimediabilmente perdute, in quanto non rinvenibili sul mercato. In altri termini, esso mira a "consolare" la vittima, arricchendola in termini monetari (esito normalmente precluso al risarcimento del danno patrimoniale che, invece, svolge una funzione eminentemente "compensativa")[58].

57 Cass. sent. 05 settembre 2014, n.18812 "*D'altro canto, è vero che l'unico elemento certo risultante dall' istruzione, cioè che i messi sicuramente avevano preso conoscenza del contenuto dell'atto notificato, è stato considerato dal Tribunale privo di influenza, con una motivazione - quella dell'essere i medesimi vincolati al segreto d'ufficio - di più che dubbia validità, s e non altro perchè anche i l rischio d i una violazione d i tale segreto era pur sempre esistente, m a n o n v ' è traccia d i un'attività dimostrativa d e l M . idonea a dimostrare, anche per presunzioni, che la percezione di tale possibilità sarebbe stata fonte di patema. A tacer d'altro, il M. avrebbe potuto, per esempio, dedurre prova per testi in ordine all'esistenza di un suo stato di disagio, di patema, di sofferenza a causa della vicenda. L'assenza totale di attività probatoria, lo si ribadisce, induce a ravvisare i presupposti per decidere nel merito, non occorrendo accertamenti di fatto per evidenziarsi il mancato assolvimento dell'onere della prova circa il danno conseguenza*".

58 Sul punto, sia consentito di rinviare a BRANDANI e NAVONE, *La liquidazione monetaria del danno non patrimoniale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2020, p. 374 e ss.; mentre, sull'ancillare componente sanzionatoria della valutazione equitativa del danno non patrimoniale, si veda, nella dottrina più recente, BENEDETTI A.M., *Sanzionare compensando? Per una liquidazione non ipocrita del danno non patrimoniale*, in Rivista di diritto civile, 2019, p. 222 e ss.

Nel merito si constata che, finora, non essendovi specifici criteri di commisurazione fissati *ex lege* e mancando altresì tabelle giudiziali *ad hoc*[59], per la quantificazione dell'obbligazione risarcitoria relativa a tale tipologia di nocumento ci si rimette alla valutazione operata dal singolo giudice, il quale è tenuto a quantificare il *debeatur* secondo le peculiarità specifiche del caso concreto. Il giudice è tenuto, tuttavia, a corredare la sua decisione - sotto pena di nullità della sentenza sia per difetto di motivazione sia per violazione dell'art. 1226 c.c. – dall'enunciazione argomentata delle ragioni, giuridicamente e socialmente apprezzabili, che hanno condotto alla liquidazione di una determinata somma di denaro.

Si osserva, tuttavia, senza pretesa di completezza, che tra gli argomenti abitualmente richiamati dalla giurisprudenza domestica a giustificazione delle somme di denaro in concreto liquidate ricorrono: la natura più o meno "sensibile" dei dati oggetto d'illecito trattamento; la minore o maggiore durata del trattamento illecito; il grado di pervasività dei mezzi del trattamento; il livello d'intrusività della condotta vietata; l'intensità e la persistenza della sofferenza interiore patita dalla vittima; l'ufficio pubblico o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperto dall'interessato; l'ampiezza del raggio di diffusione dei dati indebitamente trattati; nonché la notorietà (nella dimensione locale, nazionale, internazionale) della persona fisica cui i dati si riferiscono.

Da quanto sopra descritto emerge che, in materia di responsabilità civile da illecito trattamento dei dati personali, il quadro applicativo è in parte ancora oggi incentrato, anche in ragione del fatto che la previgente disciplina è ancora applicabile *ratione temporis* per la definizione del caso di specie, sull'abrogato articolo 15 del codice privacy, ossia su una disposizione che, pur essendo di derivazione comunitaria (armonizzata al modello base a suo tempo imposto dall'art. 23 della Direttiva madre), appartiene a pieno titolo all'ordinamento giuridico italiano.

59 Vedasi nello specifico l'edizione 2021 delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano che, al pari delle versioni precedenti, ignora del tutto il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla protezione dei dati personali. Si fa riferimento a tali tabelle elaborate dall'Osservatorio meneghino poiché, il grado di "spontaneità" del singolo giudice di merito risulta in realtà fortemente scemato da quando la Cassazione, a far data dal 2011, ha attribuito alle tabelle milanesi il singolarissimo status di parametro "para-normativo" atto a valutare il corretto esercizio del potere di quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c.; più specificamente, con la sentenza n. 12408 del 2011 (meglio conosciuta come sentenza "Amatucci"), i giudici del Supremo Collegio hanno affermato che, in difetto di criteri fissati dalla legge e salvo che ricorrano circostanze del tutto peculiari, la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica deve essere effettuata impiegando i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano; e che, inoltre, è censurabile – per violazione di legge – la sentenza di merito che non dovesse applicare i suddetti parametri senza adeguatamente motivare lo scostamento da essi.

Ci si domanda, a questo punto, se le soluzioni domestiche maturate intorno all'interpretazione dell'abrogato articolo 15 del codice privacy possano essere correttamente impiegate nell'applicazione del vigente art. 82 GDPR, con riferimento, in particolare, a quanto concerne l'individuazione del criterio d'imputazione, il contenuto della prova liberatoria e i presupposti di risarcibilità del danno non patrimoniale. A tal proposito, una prima presa di posizione è stata offerta da una pronuncia della Corte di Cassazione - ordinanza 17 settembre 2020, n. 19328 - ove si afferma che lo schema di ripartizione degli oneri probatori della previgente disciplina è "*confermato anche nel nuovo GDPR (art. 82.3) che [...] addossa al titolare del trattamento dei dati – eventualmente in solido con il responsabile – il rischio tipico di impresa (2050 cod. civ.)"*. Si promuoverebbe, dunque, l'assunzione di scelte interpretative in continuità con la previgente normativa, a dispetto del totale mutamento della legislazione di riferimento. Secondo questa impostazione, tuttavia, si sottovaluta il cambiamento di prospettiva prodotto dall'adozione della strada dell'uniformazione rispetto a quella dell'armonizzazione e del cambiamento sistemico conseguentemente prodotto[60].

Occorre tener presente, infatti, che l'essenziale novità della disposizione di cui all'art. 82 GDPR sta nel fatto che la fattispecie di responsabilità ivi contemplata è posta, come si è detto, per la prima volta *recta via* dalla fonte eurounitaria. Pertanto, il "*passaggio dalla disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali (art. 15 abr.) a quella contenuta nel General Data Protection Regulation, GDPR (art. 82) costringe a ragionare in una prospettiva diversa da quella a cui siamo adusi nell'utilizzare le categorie giuridiche nostrane"*[61]. E infatti, *"proprio l'utilizzo di un regolamento, in luogo della direttiva, è significativo del mutamento di approccio da parte del legislatore europeo il quale ha avvertito la necessità di sostituire l'obbiettivo originario dell'armonizzazione con quello assai più pervasivo e ambizioso dell'uniformazione"*[62].

60 Vale a tal proposito ricordare quanto scritto da PERLINGIERI P., *Relazione conclusiva*, in C. PERLINGIERI e RUGGIERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015, p. 417 ss., spec. p. 418: «*Il giurista, oggi, e` chiamato a svolgere l'ineludibile compito di individuare la normativa da applicare al caso concreto in grado di varcare la soglia delle sovranità nazionali in linea con la cultura in fieri di respiro transnazionale*».

61 BRAVO, *Riflessioni critiche sulla natura della responsabilità da trattamento illecito di dati personali*, in ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Padova, 2019, p. 383 ss..

62 IULIANI, *Note minime in tema di trattamento dei dati personali*, in Europa e diritto privato, fascicolo 1, 2018, p. 293 e ss.

Quanto sopra trova riscontro nel 146° considerando del GDPR, dove si legge che il "*concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento"*; l'interprete, cioè, è tenuto a confrontarsi direttamente con la norma sovranazionale, senza sentirsi vincolato da soluzioni e nozioni di diritto interno.

Pertanto, emerge chiara l'importanza di sollecitare la funzione nomofilattica della Corte di Giustizia da parte dei giudici *a quibus* operanti nei vari Stati membri, attraverso il ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale ex articolo 267 del TFUE, nei casi in cui risulti oscuro il significato della normativa europea e non si sia formata ancora una giurisprudenza europea tale da delinearne con chiarezza i contorni. Ed infatti, l'unico modo per rimediare al difetto di autosufficienza della fonte regolamentare, non essendo l'interprete legittimato ad attingere a regole, principi o interpretazioni legati ad un determinato contesto giuridico nazionale, è quello di sollecitare attraverso il rinvio pregiudiziale l'oramai riconosciuta opera creatrice ed integratrice della Corte di Giustizia. Infatti, i *dicta* resi in sede di rinvio pregiudiziale, vincolanti per tutti i giudici nazionali cui venga sottoposta un'analoga questione, costituiscono diritto uniforme che integra la fonte regolamentare e ne colma le lacune[63]. Si viene a definire, in tal modo, un diritto europeo - come suggerito dal Roppo[64] - "multicanale", ma non "multilivello", giacché sia le regole di fonte regolamentare sia i *dicta* della Corte di Giustizia si collocano su un unico piano, quello del diritto uniforme europeo, di immediata applicazione e che si pone al di sopra del diritto degli Stati membri dell'Unione. Si fanno salvi i casi in cui è lo stesso GDPR a fare rimando alle legislazioni nazionali, come per ciò che concerne il disposto dell'art. 82, par. 6 secondo cui "*Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro*".

Quanto sopra esposto, ai fini del presente lavoro, ci induce a ritenere che il processo di costruzione di uno statuto autenticamente europeo della responsabilità civile da illecito trattamento dei dati personali è ancora *in fieri.* Esso, infatti, ha preso l'abbrivio a mezzo

63 GALLO, *L'armonizzazione del diritto e il ruolo delle corti*, in GALLO, MAGRI e SALVADORI (a cura di), *L'armonizzazione del Diritto europeo: il ruolo delle corti*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza di Torino, 5/2017, p. 121 e ss.

64 ROPPO, *Il contratto del duemila*, Torino, 2020, p. 60 e ss.

dell'entrata in vigore del Regolamento (primo canale), in particolare con la posa dell'art. 82 GDPR, ma necessita di essere completato in via pretoria (secondo canale)[65], a mezzo dell'attivazione del circuito giurisprudenziale tra gli organi giurisdizionali nazionali (in funzione di giudici *a quibus*) e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Nel prossimo capitolo si procederà, pertanto, ad analizzare alcune delle pronunce più significative sul tema in ambito europeo, destinate irrimediabilmente a influenzare la giurisprudenza domestica.

65 ROPPO, *Il contratto del duemila*, Torino, 2020, p. 63.

CAPITOLO TERZO

L'articolo 82 alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

Facendo seguito a quanto esposto nel precedente capitolo, in questa sede si prenderanno in esame le pronunce più rilevanti della Corte di giustizia dell'Unione europea, sollecitata nella sua funzione nomofilattica da parte dei giudici operanti nei vari Stati membri attraverso il ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale ex articolo 267 del TFUE, sul tema del risarcimento del danno non patrimoniale da violazione della normativa inerente alla protezione dei dati personali ed in particolare sulla corretta interpretazione dell'articolo 82 del Regolamento. In particolare, si impongono all'attenzione di chi scrive due recenti sentenze della Sezione III della Corte di giustizia dell'Unione europea: sentenza n. 300/21 del 04/05/2023 e sentenza n. 340/21 del 14/12/2023.

I profili d'interesse delle pronunce in parola si rilevano, tra le altre cose, da un lato, nel chiarire le caratteristiche del danno risarcibile e le sue condizioni, dall'altro, nel costituire un importante precedente in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali, in quanto viene riconosciuto il diritto al risarcimento non solo per danni già subiti, ma anche per il timore di potenziali danni futuri.

Di seguito, si esamineranno entrambe le sentenze nel dettaglio, al fine di chiarire al meglio gli elementi di forte discontinuità rispetto alla giurisprudenza formatasi sul tema in ambito nazionale. Si proseguirà poi con l'esame di ulteriori recenti pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, dalle quali emergono con maggiore precisione i contorni della responsabilità delineata dall'articolo 82 del Regolamento. Infine, si prenderanno in esame le pronunce emanate in ambito nazionale, successivamente alle sentenze 300/21 e 340/21 della CGUE, che siano di maggior interesse per l'indagine che qui si conduce, procedendo a rilevare le tensioni esistenti rispetto ai precedenti orientamenti della giurisprudenza domestica in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali.

III. 1. Le sentenze nn. 300/21 del 04/05/2023 e 340/21 del 14/12/2023

Per ciò che concerne la sentenza n. 300/21 del 04/05/2023, si rilevano preliminarmente le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea da parte del Giudice del rinvio austriaco.

In primis, si chiede alla Corte se "*ai fini del riconoscimento di un risarcimento ai sensi dell'articolo 82 del RGPD (...) occorra, oltre a una violazione delle disposizioni del RGPD, che il ricorrente abbia patito un danno, o se sia già di per sé sufficiente la violazione di disposizioni del RGPD per ottenere un risarcimento"*; *in secundis*, si chiede se il Giudice *a quibus* debba tener conto, per quanto riguarda il calcolo dell'ammontare del risarcimento, di *"altre prescrizioni di diritto dell'Unione, oltre ai principi di effettività e di equivalenza";* infine, si chiede *"se sia compatibile con il diritto dell'Unione la tesi secondo cui il presupposto per il riconoscimento di un danno immateriale è la presenza di una conseguenza o di un effetto della violazione di un diritto avente almeno un certo peso e che vada oltre l'irritazione provocata dalla violazione stessa".*

Nel merito della prima questione, ovvero se l'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD debba essere interpretato nel senso che *"la mera violazione delle disposizioni di tale regolamento sia sufficiente per conferire un diritto al risarcimento"*, la Corte preliminarmente sottolinea che *"i termini di una disposizione del diritto dell'Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il suo significato e la sua portata, devono di norma dar luogo, in tutta l'Unione, ad un'interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto dei termini di tale disposizione e del contesto in cui si inserisce"*. Ed infatti, il RGPD non opera alcun rinvio al diritto degli Stati membri per quanto riguarda il significato e la portata dei termini di cui all'articolo 82. Pertanto, ai fini dell'applicazione del Regolamento, le nozioni di "danno materiale o immateriale" e di "risarcimento del danno" devono essere considerate come nozioni autonome del diritto dell'Unione ed interpretate in modo uniforme in tutti gli Stati membri[66].

La Corte prosegue rilevando che il regime di responsabilità enunciato al paragrafo 1 dell'articolo 82 del Regolamento si articola nelle tre condizioni necessarie ai fini del diritto al risarcimento del danno, ossia: un trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni del RGPD, un danno subito dall'interessato, un nesso di causalità tra il

66 Sia consentito rinviare al capitolo III, paragrafi I e II del presente lavoro ai fini della disamina specifica sul tema.

trattamento illecito ed il danno. Rileva la Corte, infatti, che avendo il legislatore europeo distinto tra "*violazione*" alla normativa e "*danno*" subito in conseguenza di questa, a tale distinzione va conseguentemente attribuita pregnanza e significato, intendendo che non è sufficiente la sola violazione delle disposizioni regolamentari a dare fondamento a un diritto al risarcimento.

Sul punto si afferma che "*l'esistenza di un "danno" che sia stato "subito" costituisce una delle condizioni del diritto al risarcimento previsto da detta disposizione, così come l'esistenza di una violazione del RGPD e di un nesso di causalità tra tale danno e tale violazione, essendo queste tre condizioni cumulative. Pertanto, non si può ritenere che qualsiasi "violazione" delle disposizioni del RGPD conferisca, di per sé, detto diritto al risarcimento a favore dell'interessato (...). Un'interpretazione del genere sarebbe in contrasto con il tenore letterale dell'articolo 82, paragrafo 1, di detto regolamento*". L'interpretazione letterale di cui sopra viene avvalorata dalle precisazioni fornite dai considerando 75[67], 85[68] e 146[69] del RGPD. Nella sentenza in parola si precisa, infatti, che detti considerando suggeriscono "*in primo luogo, che la realizzazione di un danno nell'ambito di un siffatto trattamento è solo potenziale, in secondo luogo, che una violazione del RGPD non comporta necessariamente un danno e, in terzo luogo, che deve esistere un nesso di causalità tra la violazione di cui trattasi e il danno subito dall'interessato per fondare un diritto al risarcimento*". Inoltre, ad un confronto

67 Al considerando 75 si legge: "(i) *rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati*".

68 Al considerando 85 si legge: "*Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica*".

69 Per l'analisi del considerando 146 sia consentito rimandare al capitolo III paragrafo I del presente lavoro, limitandoci qui a riportare solo le parti di maggior interesse ai fini dell'interpretazione letterale che qui si esamina, ed in particolare la proposizione *"chiunque subisca un danno (...) causato da una violazione [di detto - ndr] regolamento*".

dell'articolo 82 con altre disposizioni regolamentari, si rileva la coerenza sistematica dei presidi posti dal RGPD a presidio del diritto alla protezione dei dati personali nelle diverse, ma complementari, prospettive di tutela[70].

La Corte prosegue esaminando la terza questione pregiudiziale, che ritiene meritevole di essere analizzata prima della seconda. Con la sua terza questione, il Giudice del rinvio chiede "*se l'articolo 82, paragrafo 1, del GDPR debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma o una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall'interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità*". Ancora una volta, come sottolineato precedentemente in merito alla prima questione pregiudiziale, la Corte sottolinea che l'articolo 82 del RGPD non opera alcun riferimento al diritto interno degli Stati membri, né definisce la nozione di "*danno*" ai fini dell'applicazione di tale strumento. L'articolo 82, infatti, si limita ad enunciare in modo esplicito che può dare diritto a un risarcimento non solo un "*danno materiale*", ma anche un "*danno immateriale*", senza che venga menzionata una qualsivoglia soglia di gravità.

Inoltre, il contesto in cui si inserisce tale disposizione suggerisce che il diritto al risarcimento non è subordinato al fatto che il danno di cui trattasi raggiunga una certa soglia di gravità. All'uopo, la Corte definisce "*ampia*" la concezione della nozione di "*danno*", rinviando al considerando 146 che invita espressamente a interpretare il concetto di danno "*in senso lato*" in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi posti dal

70 All'uopo è di particolare interesse, ai fini dell'indagine che qui si conduce, rilevare quanto afferma la Corte sul punto: "*l'interpretazione letterale dell'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD è altresì avvalorata da un confronto con altre disposizioni, anch'esse contenute nel capo VIII di tale regolamento, che disciplina, in particolare, i diversi mezzi di ricorso che consentono di tutelare i diritti dell'interessato in caso di trattamento dei suoi dati personali asseritamente contrario alle disposizioni di detto regolamento. A tal riguardo, occorre rilevare che gli articoli 77 e 78 del RGPD, contenuti in detto capo, prevedono mezzi di ricorso presso o nei confronti di un'autorità di controllo, in caso di presunta violazione del regolamento in parola, senza menzionare che l'interessato deve aver subito un "danno" per poter proporre tali ricorsi, contrariamente ai termini utilizzati al suddetto articolo 82 per quanto riguarda le azioni di risarcimento. Tale differenza di formulazione è rivelatrice dell'importanza del criterio del "danno" e quindi della sua singolarità rispetto al criterio della "violazione", ai fini delle domande di risarcimento fondate sul RGPD. Analogamente, gli articoli 83 e 84 del RGPD, che consentono di infliggere ammende amministrative nonché altre sanzioni, hanno essenzialmente una finalità punitiva e non sono subordinati all'esistenza di un danno individuale. L'articolazione tra le norme sancite in detto articolo 82 e quelle sancite nei suddetti articoli 83 e 84 dimostra che esiste una differenza tra queste due categorie di disposizioni, ma anche una complementarità, in termini di incentivo a rispettare il RGPD, fermo restando che il diritto di chiunque a chiedere il risarcimento di un danno rafforza l'operatività delle norme di protezione previste da tale regolamento ed è atto a scoraggiare la reiterazione di comportamenti illeciti. Infine, occorre precisare che il considerando 146, quarta frase, del RGPD indica che le norme stabilite da quest'ultimo non pregiudicano le azioni per risarcimento di danni derivanti da una violazione di altre norme del diritto dell'Unione o degli Stati membri*".

Regolamento. Ad avviso della Corte, pertanto, tale interpretazione osterebbe alla soggezione del risarcimento del danno al raggiungimento di una certa soglia di gravità della lesione subita. Al considerando 10 del RGPD, altresì, emerge che le disposizioni del Regolamento mirano ad assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione, nonché ad assicurare un'applicazione coerente ed omogenea delle norme a protezione delle libertà e dei diritti fondamentali di tali persone con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione. Ne deriva che "*subordinare il risarcimento di un danno immateriale a una certa soglia di gravità rischierebbe di nuocere alla coerenza del regime istituito dal RGPD, poiché la graduazione di una siffatta soglia, da cui dipenderebbe la possibilità o meno di ottenere detto risarcimento, potrebbe variare in funzione della valutazione dei giudici aditi"*.

Pertanto, la Corte risponde alla terza questione asserendo che *"l'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma o a una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall'interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità".* Posto quanto sopra, tuttavia, permane in capo alla parte attrice l'onere di dover dimostrare che abbia patito un danno immateriale in conseguenza di una data violazione della normativa inerente alla protezione dei dati personali[71].

Infine, in merito alla seconda questione pregiudiziale, inerente alla determinazione dell'importo del risarcimento dovuto, la Corte ricorda che "*il RGPD non contiene disposizioni intese a definire le norme relative alla valutazione del risarcimento danni che un interessato (...) può pretendere, in forza dell'articolo 82 (...) qualora una violazione di detto regolamento gli abbia causato un danno. Pertanto, in mancanza di norme del diritto dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire le modalità delle azioni intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza di detto articolo 82 e, in particolare, i criteri che consentono di determinare l'entità del risarcimento dovuto in tale ambito, fatto salvo il rispetto dei suddetti principi di*

71 Così, sul punto, si esprime la CGUE nella citata sentenza: "*Rimane nondimeno il fatto che l'interpretazione così accolta non può essere intesa nel senso che implica che una persona interessata da una violazione del RGPD, che abbia subito conseguenze negative, sia dispensata dal dimostrare che tali conseguenze costituiscono un danno immateriale, ai sensi dell'articolo 82 di tale regolamento*".

equivalenza e di effettività[72]". Inoltre, sottolinea la Corte "*un risarcimento pecuniario fondato su tale disposizione deve essere considerato "pieno ed effettivo" se consente di compensare integralmente il danno concretamente subito a causa della violazione di tale regolamento, senza che sia necessario, ai fini di una siffatta compensazione integrale, imporre il versamento di un risarcimento punitivo*".

Pertanto, la Corte afferma che "*occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 82 del RGPD deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione dell'importo del risarcimento dovuto in base al diritto al risarcimento sancito da tale articolo, i giudici nazionali devono applicare le norme interne di ciascuno Stato membro relative all'entità del risarcimento pecuniario, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività del diritto dell'Unione".*

Dalla pronuncia in parola, si rilevano profili di rilievo destinati irrimediabilmente ad influenzare la giurisprudenza domestica in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali, in quanto se da un alto si ribadisce che la mera violazione delle disposizioni di tale Regolamento non è sufficiente a conferire un diritto al risarcimento, dall'altro si afferma con chiarezza, basandosi su considerazioni di ordine letterale, sistematico e teleologico, che l'articolo 82 del Regolamento osta a una norma o una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale alla condizione che il danno subito dall'interessato abbia superato una "*certa soglia di gravità*".

Sul punto, è inevitabile rilevare un fattore di forte discontinuità rispetto ai precedenti orientamenti giurisprudenziali in ambito nazionale, per l'analisi dei quali si rinvia al capitolo III, paragrafo II del presente lavoro.

Di poco successiva alla sentenza appena esaminata, è la pronuncia n. 340/21 del 14 dicembre 2023 della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale chiarisce ulteriori elementi di rilievo inerenti al risarcimento del danno immateriale da violazione della normativa a protezione dei dati personali. Il caso di specie concerne la compromissione

72 In mancanza di norme unionali in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali destinati a garantire la salvaguardia dei diritti dei singoli, in forza del principio di autonomia processuale, "*a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività)".*

della protezione dei dati personali verificatasi sotto forma di accesso non autorizzato e la diffusione di dati personali mediante un "*attacco hacker*".

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia sono diverse; in questa sede ci limiteremo ad analizzare la quinta ed ultima questione, concernente l'articolo 82 del GDPR, accennando successivamente e più brevemente alle altre quattro questioni pregiudiziali sollevate dal Giudice del rinvio. In particolare, questi si interroga sull'articolo 82 paragrafi 1 e 2, analizzato in combinato disposto con i considerando 85 e 146[73], chiedendosi se l'articolo 82 del Regolamento *"debba essere interpretato nel senso che (...) le sole inquietudini e ansie e i soli timori provati dalla persona interessata in merito ad un eventuale futuro uso improprio dei dati personali rientrino nella nozione di danno immateriale, che deve essere interpretata estensivamente, e facciano sorgere il diritto al risarcimento, qualora tale uso improprio non sia stato accertato e/o la persona interessata non abbia subito alcun ulteriore danno".* Dunque, ci si chiede se "*il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei dati personali*" da parte di terzi che un interessato nutre a seguito di una violazione di tale Regolamento possa, di per sé, costituire un "*danno immateriale*", ai sensi dell'articolo 82 del GDPR.

In linea con quanto già affermato dalla CGUE con precedente sentenza del 4 maggio 2023 n. 300/21, viene rilevato che, da un lato, l'esistenza di un danno subito costituisce una delle condizioni del diritto al risarcimento previsto dall'articolo 82, dall'altro, lo stesso articolo 82 osta ad una norma o a una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un "*danno immateriale*" alla condizione che il danno subito dall'interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità. La Corte precisa, inoltre, che l'articolo in esame non distingue tra fattispecie in cui il "*danno immateriale*" lamentato dall'interessato sia stato già prodotto ovvero solo collegato alla paura percepita dall'interessato che questo possa prodursi in futuro[74]. Ed infatti, la Corte afferma che "*un'interpretazione della nozione di "danno*

73 Per la disamina dei considerando in parola sia consentito il rinvio al capitolo III, paragrafo I del presente lavoro.

74 Sul punto la Corte afferma che *"la formulazione dell'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD non esclude che la nozione di "danno immateriale" contenuta in tale disposizione comprenda una situazione, come quella considerata dal giudice del rinvio, in cui l'interessato invoca, al fine di ottenere un risarcimento sulla base di tale disposizione, il suo timore che i suoi dati personali siano oggetto di un futuro utilizzo abusivo da parte di terzi, a causa della violazione di tale regolamento che si è verificata".* L'interpretazione letterale di cui sopra, continua la CGUE, *"è corroborata (...) dal considerando 146 del RGPD, che verte specificamente sul diritto al risarcimento previsto all'articolo 82, paragrafo 1, di quest'ultimo e che menziona, alla sua seconda frase, che "[i]l concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo da rispecchiare pienamente gli obiettivi" di tale regolamento".*

immateriale", ai sensi di detto articolo 82, paragrafo 1, che non includa le situazioni in cui l'interessato da una violazione di detto regolamento fa valere il timore che i suoi dati personali siano oggetto di utilizzo abusivo in futuro non risponderebbe a una concezione ampia di tale nozione, quale intesa dal legislatore dell'Unione"[75]. La Corte conclude che *"da tale elenco esemplificativo dei "danni" che possono essere subiti dagli interessati risulta che il legislatore dell'Unione ha inteso includere in tali nozioni, in particolare, la semplice "perdita di controllo" sui loro dati, a seguito di una violazione di tale regolamento, quand'anche un utilizzo abusivo dei dati di cui trattasi non si sia verificato concretamente a danno di dette persone".*

Supporta tale interpretazione della norma una lettura teleologica del Regolamento, che prenda cioè in considerazione gli obiettivi del RGPD, ai fini della corretta definizione della nozione di "danno". Ed infatti, *"un' interpretazione dell'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD secondo la quale la nozione di "danno immateriale", ai sensi di tale disposizione, non includerebbe le situazioni in cui un interessato si avvale unicamente del suo timore che i suoi dati siano oggetto di un utilizzo abusivo da parte di terzi, in futuro, non sarebbe conforme alla garanzia di un livello elevato di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali all'interno dell'Unione, cui si riferisce tale strumento".*

Quanto sopra esposto - come già visto con riguardo alla sentenza CGUE del 4 maggio 2023, n. 300/21 - non esclude che l'interessato che abbia subito conseguenze negative è tenuto a dimostrare che tali conseguenze costituiscono un danno immateriale, ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento. Asserisce infatti la Corte *"qualora una persona che chiede un risarcimento su tale base invochi il timore che in futuro si verifichi un utilizzo abusivo dei suoi dati personali a causa dell'esistenza di una siffatta violazione, il giudice nazionale adito deve verificare che tale timore possa essere considerato fondato, nelle circostanze specifiche di cui trattasi e nei confronti dell'interessato".*

75 A tal riguardo si consideri, altresì, quanto precedentemente visto in merito al considerando 85 del RGPD, con particolare riferimento alla parte in cui si legge che *"[u]na violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d' identità, perdite finanziarie, (...) o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo".* Sul punto la sentenza in parola è in linea con precedente sentenza n. 300/21 del 4 maggio 2023.

Pertanto, la Corte, in merito alla questione pregiudiziale *de qua*, conclude affermando che *"l'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD deve essere interpretato nel senso che il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei suoi dati personali da parte di terzi che un interessato nutre a seguito di una violazione di tale regolamento può, di per sé, costituire un "danno immateriale", ai sensi di tale disposizione"*. Tale statuizione assume particolare rilievo e pregnanza alla luce delle sempre più frequenti violazioni alla sicurezza di un sistema informatico, ovvero "*data breaches*", dalle quali deriva quasi unicamente un danno *immateriale* per l'interessato, declinato quale timore di un potenziale utilizzo illecito dei propri dati personali da parte di terzi.

Dalla disamina della sentenza in parola, vengono in rilievo ulteriori profili d'interesse che di seguito si sintetizzano al fine di chiarire meglio i contorni della responsabilità ex articolo 82 del Regolamento. All'uopo, si pongono in evidenza gli articoli 24 e 32 del RGPD, con riferimento ai quali la Corte afferma che "*una divulgazione non autorizzata di dati personali o un accesso non autorizzato a tali dati da parte di "terzi", ai sensi dell'articolo 4, punto 10, di tale regolamento, non sono sufficienti, di per sé, per ritenere che le misure tecniche e organizzative attuate dal titolare del trattamento in questione non fossero "adeguate", ai sensi di tali articoli 24 e 32*". Sull'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative stabilite dal titolare del trattamento si esprime il Giudice adito, il quale è tenuto a valutare in concreto l'appropriatezza di tali misure, *"tenendo conto dei rischi connessi al trattamento di cui trattasi e valutando se la natura, il contenuto e l'attuazione di tali misure siano adeguati a tali rischi*". Inoltre, in virtù del principio di responsabilità, enunciato all'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento e concretizzato all'articolo 24, incombe sul titolare del trattamento *"l'onere di dimostrare l'adeguatezza delle misure di sicurezza da esso attuate ai sensi dell'articolo 32 di detto regolamento*".

Infine, ancora sull'articolo 82 del Regolamento, la Corte afferma che tale articolo deve essere interpretato nel senso che "*il titolare del trattamento non può essere esonerato dal suo obbligo di risarcire il danno subito da una persona, ai sensi dell'articolo 82, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, per il solo fatto che tale danno deriva da una divulgazione non autorizzata di dati personali o da un accesso non autorizzato a tali dati da parte di "terzi", ai sensi dell'articolo 4, punto 10, di detto regolamento, dato che tale responsabile deve allora dimostrare che il fatto che ha provocato il danno in questione non gli è in alcun modo imputabile*".

Sia a questo punto consentito sottolineare che il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale svolge, tra le altre, la funzione di rafforzare l'operatività delle norme di protezione previste dal Regolamento, nonché, di scoraggiare la reiterazione di comportamenti illeciti in un'ottica di deterrenza. La responsabilità risarcitoria, infatti, è espressione dell'intero impianto regolatorio in materia di trattamento dei dati personali, nonché naturale conseguenza di una disciplina che si fonda principalmente sulla gestione dei rischi e sul principio di *accountability*.

III. 2. Ulteriori profili d'interesse inerenti alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

Alle sentenze sopra analizzate, si aggiungono altre pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea che si pongono in linea con le prime e che, anzi, contribuiscono a definire più nel dettaglio i contorni del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali ex articolo 82 del Regolamento. In particolare, si impongono altre due pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, che analizzeremo limitatamente ai profili d'interesse ai fini della tematica oggetto del presente lavoro.

Nella prima delle pronunce che qui si propongono, la Corte il 21.12.2023 è chiamata a pronunciarsi nella causa C-667/21 in merito a una domanda di rinvio pregiudiziale concernente il caso di un cittadino tedesco che, ritenendo di aver subito un danno a seguito di un illecito trattamento di dati personali relativi alla sua salute effettuato dal servizio medico dell'assicurazione sanitaria in Germania, chiedeva a quest'ultima di risarcire il danno da questi sofferto. La pronuncia si ritine d'interesse in quanto, *in primis*, si affronta il tema della colpa come condizione di imputazione della responsabilità, nonché come fattore di graduazione dell'importo del risarcimento; *in secundis*, si prende in esame *l'ampiezza* della clausola di esonero della responsabilità del titolare del trattamento, interrogandosi sulla possibilità che un determinato atto dell'interessato possa di per sé causare il danno e determinare pertanto l'esenzione della responsabilità del titolare.

Con riferimento al primo degli aspetti sopra delineati, il Giudice del rinvio chiede se "*nel determinare l'ammontare del danno immateriale che deve essere risarcito sulla base*

dell'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD, rilevi il grado di colpa del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento" e se "*il fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento abbiano agito senza colpa o con colpa lieve possa essere preso in considerazione a loro favore*". Rinviando alla pronuncia in parola per ciò che concerne l'argomentazione della CGUE con riguardo ai profili di dubbio in merito alla formulazione della domanda posta dal giudice del rinvio, si vuole portare qui l'attenzione del lettore sui profili di incidenza della colpa in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da violazione della normativa posta a protezione dei dati personali.

Nello specifico, la Corte afferma che la responsabilità civile posta dall'articolo 82 paragrafo 1 del GDPR non è subordinata all'esistenza o alla prova del dolo ovvero della colpa. La lettura del testo della norma, infatti, istituisce un regime di responsabilità civile estraneo alla colpa del titolare del trattamento. A parere della Corte, tale interpretazione è conforme al tenore letterale della norma, nonché ad una lettura sistematica di questa; è inoltre suffragata dalla lettura dei lavori preparatori (seppur non sempre chiari sul punto) e, soprattutto, dalle finalità a cui tende l'impianto normativo nel suo complesso.

Viene rilevato, inoltre, che la disposizione normativa non elenca, neppure a titolo esemplificativo, motivi specifici di esenzione dalla responsabilità, né tantomeno questi sono rintracciabili ad una lettura del considerando 146. Sul punto, sembrerebbe che il RGPD si discosti dalla direttiva 95/46, il cui considerando 55 proponeva, come esempi di motivi di esenzione, la responsabilità della persona interessata o la forza maggiore, che non figurano nel RGPD. Il Regolamento su questo punto sembrerebbe innovare rispetto alla direttiva precedente, in quanto all'articolo 82, paragrafo 3 si prevede che il titolare del trattamento beneficia dell'esenzione dalla responsabilità *de qua* solo se dimostra che il danno non gli è "*in alcun modo*" imputabile e che, dunque, egli non è affatto responsabile del danno (c.d. "*0% responsibility*"); lo stesso dicasi per quanto concerne il responsabile del trattamento.

Il Giudice europeo, tuttavia, pur rilevando quanto sopra esposto, "*non ritiene che la scomparsa dei due esempi dal preambolo, parallelamente all'aggiunta di «in alcun modo» nel medesimo preambolo e nell'articolo 82, paragrafo 3, del RGPD, abbia come conseguenza (o come scopo) l'esclusione dell'attività dell'interessato dalle cause di esenzione dalla responsabilità. (...) Sottolineare la natura limitata della clausola di esonero non impedisce che un determinato atto dell'interessato possa di per sé innescare*

il danno e determinare quindi l'esenzione del gestore del trattamento dalla responsabilità".

Tale interpretazione è suffragata da una lettura sistematica della norma, che si inserisce in un contesto delineato dal Regolamento nel quale i singoli compartecipano alla protezione dei propri dati personali. All'uopo, anzi, agli interessati sono conferiti degli specifici strumenti di tutela e, pertanto, l'eventuale incidenza del comportamento di questi nella commissione dell'atto illecito può essere, secondo la Corte – in linea con quanto già previsto dalla abrogata direttiva 95/46 - *"ancora idonea a provocare, a seconda dei casi, un'interruzione dell'imprescindibile nesso tra l'«evento» (l'articolo 82, paragrafo 3, del RGPD usa questo termine) e la qualità di autore del responsabile".*

La Corte, dunque, ritiene che sotto il profilo teleologico, "*il RGPD intenda conferire una protezione elevata, ma non sino al punto di obbligare il responsabile a risarcire anche i danni derivanti da eventi o azioni imputabili all'interessato*". Si può affermare, pertanto, che la responsabilità per colpa delineata dall'articolo 82 del RGPD è presunta in capo al titolare del trattamento (o al responsabile) del trattamento coinvolti nella violazione; è onere del titolare (o del responsabile) del trattamento provare il contrario.

Per quanto concerne, invece, l'incidenza del grado di colpa del *responsabile* del danno nel calcolo dell'ammontare del risarcimento e, più precisamente, il profilo dell'eventuale modulazione dell'ammontare del risarcimento in caso di assenza di colpa o di colpa lieve del *responsabile*, la CGUE ritine che questa non rileva ai fini del *quantum* da risarcire. Infatti, secondo la Corte ciò che rileva in tema di ammontare del risarcimento è esclusivamente il danno effettivamente subito, dovendo questo essere pienamente compensato dall'ammontare del risarcimento stabilito dal giudice adito.

L'articolo 82 del RGPD non fornisce indicazioni in merito ad elementi che possono incidere sul calcolo del suo importo. La Corte sul punto argomenta altresì rilevando che l'articolo 82 del RGPD si differenzia da altri strumenti del diritto dell'Unione che, in funzione dell'ammontare del risarcimento dovuto, distinguono espressamente in base alla circostanza che l'intervento nella violazione sia stato «consapevole» o meno. Ed, infatti, si afferma "*l'articolo 83 del RGPD tiene conto della colpa (e del dolo) dell'autore della violazione nel graduare l'importo della sanzione pecuniaria. Il legislatore avrebbe potuto adottare lo stesso criterio per il calcolo della responsabilità civile, ma non lo ha*

fatto; (..) il RGPD insiste sul fatto che il risarcimento deve essere pieno ed effettivo (..). A mio avviso, l'aggettivo «pieno» si oppone alla determinazione al ribasso dell'importo del risarcimento sulla base del minor grado di colpa del titolare del trattamento".

Per quanto attiene alla seconda pronuncia della CGUE che qui ci si ripropone di esaminare, ossia la sentenza del 11.4.2024 nella causa C-741/21, si ritiene che, ai fini del presente lavoro, uno dei profili d'interesse della pronuncia in parola si rintracci nell'analizzare l'ipotesi in cui l'eventualità che la violazione della norma sia riconducibile a un errore umano - e in special modo ad un dipendente del titolare del trattamento - possa valere ad escludere la responsabilità per danni ex articolo 82 paragrafo 3 del titolare del trattamento.

Il caso di specie concerne un avvocato, cliente di una società che gestisce una banca dati giuridica, il quale nel 2018, dopo aver appreso che i suoi dati personali erano stati utilizzati dalla predetta società anche per finalità di marketing diretto, revocava, per iscritto, tutti i suoi assensi a ricevere da tale società informazioni per posta elettronica o per telefono, opponendosi a qualsiasi trattamento di tali dati, salvo per il servizio di *newsletters*. Nonostante tale iniziativa, l'avvocato - nonché ricorrente nel procedimento principale - riceveva più volte alcuni prospetti pubblicitari inviati nominativamente al suo indirizzo professionale e pertanto chiedeva il risarcimento del danno subito ai sensi dell'articolo 82 del RGPD a seguito dell'illecito trattamento dei suoi dati personali. Nel particolare, l'interessato sosteneva di aver subito "*una perdita di controllo sui propri dati personali, a causa dei trattamenti di questi da parte della juris (società titolare dei dati personali - ndr) nonostante le sue opposizioni, e di poter ottenere un risarcimento a tale titolo, senza dover dimostrare gli effetti o la gravità della lesione dei suoi diritti, garantiti dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*", nonché precisati da RGPD. A sua difesa, la società respingeva qualsiasi responsabilità, adducendo il fatto che essa aveva istituito un sistema di gestione delle opposizioni al marketing diretto e che il trattamento dei dati personali era stato posto in essere da uno dei collaboratori della società il quale non aveva rispettato le istruzioni impartite, sostenendo che "*la mera violazione di un obbligo derivante dal RGPD, quale l'obbligo discendente dall'articolo 21, paragrafo 3, del medesimo, di per sé, non può costituire un «danno» ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento di cui trattasi"*

Ciò premesso, il Tribunale tedesco decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali, delle quali in questa sede si esaminerà in modo specifico la seconda, accennando brevemente agli ulteriori profili d'interesse emergenti dalle altre. Con riferimento alla seconda questione pregiudiziale, il Giudice del rinvio chiedeva se "*la responsabilità per danni di cui all'articolo 82, paragrafo 3, del RGPD risulti esclusa dal fatto che la violazione della norma viene ricondotta a un errore umano nel caso specifico di un soggetto che agisce sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 del RGPD*".

Sul punto, riprendendo quanto già argomentato in merito alla precedente pronuncia, si rileva che il titolare del trattamento risponde per il danno cagionato dal trattamento che violi il Regolamento e che questi è esonerato da tale responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è "*in alcun modo*" imputabile, delineandosi in tal modo un regime di "*responsabilità per colpa, nel quale si presume che il titolare del trattamento abbia partecipato al trattamento che costituisce la violazione del RGPD di cui trattasi, cosicché l'onere della prova grava non sulla persona che ha subito un danno, bensì sul titolare del trattamento*". Inoltre, l'articolo 29 del Regolamento prevede che le persone che agiscono sotto l'autorità del titolare del trattamento e che hanno accesso a dati personali, possono trattare tali dati solo su istruzione del titolare e conformemente a quanto da quest'ultimo previsto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4[76], del RGPD. Nel caso di specie, asserisce la Corte, "*un dipendente del titolare del trattamento è effettivamente una persona fisica che agisce sotto l'autorità di tale titolare. Pertanto, spetta a detto titolare assicurarsi che le sue istruzioni siano correttamente applicate dai propri dipendenti. Di conseguenza, il titolare del trattamento non può sottrarsi alla propria responsabilità ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 3, del RGPD semplicemente invocando una negligenza o un inadempimento di una persona che agisce sotto la sua autorità*".

Pertanto, al fine di dimostrare, da parte del titolare, la mancanza di imputabilità del danno in caso di violazione di dati personali commessa da una persona che agisce sotto la

76 L'articolo 32, relativo alla sicurezza del trattamento dei dati personali, al paragrafo 4 prevede che "*Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri*"; quanto sopra deve essere letto alla luce del primo paragrafo dello stesso articolo che statuisce: "*Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio*"

sua autorità, questi deve provare che non sussiste alcun nesso di causalità tra l'eventuale violazione dell'obbligo di protezione dei dati, che su di lui incombe in forza degli articoli 5, 24 e 32 del Regolamento, e il danno subito dall'interessato. All'uopo, la Corte afferma che "*affinché il titolare del trattamento possa essere esonerato dalla sua responsabilità, in forza dell'articolo 82, paragrafo 3, del RGPD, non può essere sufficiente che egli dimostri di aver dato istruzioni alle persone che agiscono sotto la sua autorità, a norma dell'articolo 29 di tale regolamento, e che una di dette persone sia venuta meno al suo obbligo di seguire tali istruzioni, cosicché essa ha contribuito al verificarsi del danno di cui trattasi*". Diversamente - prosegue la Corte - ossia se si ammettesse che il titolare del trattamento possa esimersi dalla propria responsabilità limitandosi ad invocare l'errore di una persona che agisce sotto la sua autorità, si depotenzierebbe l'articolo 82, paragrafo 1 del RGPD, posto a presidio del diritto al risarcimento del danno subito, nonché si andrebbe contro l'obiettivo perseguito dal Regolamento, che, come già visto, mira a garantire un livello elevato di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali.

Per quanto attiene agli ulteriori profili di interesse della pronuncia in esame, si rileva che, nel caso di specie, il ricorrente nel procedimento principale chiedeva il risarcimento di un danno immateriale, che nel dettaglio indicava nella "*perdita di controllo*" sui propri dati personali, che erano stati fatti oggetto di trattamenti nonostante la sua opposizione. A tal riguardo, si rileva che il considerando 85 del Regolamento menziona espressamente la "*perdita del controllo*" tra i danni che possono essere causati da una violazione posta a protezione dei dati personali. Sul punto la Corte ritiene che la perdita di controllo sui dati personali, anche se per un breve lasso di tempo, può costituire un "*danno immateriale*" che ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1 del RGPD dà diritto al risarcimento, a condizione che l'interessato dimostri di aver effettivamente subito un simile danno, per quanto minimo.

Inoltre, ai fini dell'indagine che qui si conduce, si rileva che a parere della Corte i criteri di valutazione specificamente enunciati nell'articolo 83 non siano applicabili nell'ambito dell'articolo 82, alla luce delle differenze di formulazione e di finalità esistenti tra l'articolo 82 del RGPD, letto alla luce del considerando 146, e l'articolo 83 del Regolamento, letto alla luce del considerando 148. Ed infatti la Corte sul punto afferma che "*l'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD deve essere interpretato nel senso che, per determinare l'importo dovuto a titolo di risarcimento di un danno fondato su tale disposizione (...) non si devono applicare mutatis mutandis i criteri di fissazione*

dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dall'articolo 83 di tale regolamento".

Infine, per quanto attiene il profilo della determinazione del *quantum* del risarcimento pecuniario in caso di violazioni multiple del Regolamento riguardanti uno stesso interessato, si rileva che ciascuno Stato membro deve fissare i criteri che consentono di determinare l'importo di un simile risarcimento, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza del diritto dell'Unione[77].

III. 3. La giurisprudenza nazionale a seguito delle sentenze della CGUE. L'ordinanza della Cassazione civile, Sezione I, n. 13073 del 12/05/2023.

Di qualche giorno successiva alla sentenza n. 300/21 del 04/05/2023 della Corte di giustizia dell'Unione europea, è l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I, del 12/05/2023, n. 13073.

La rilevanza dell'ordinanza in parola, come vedremo, s'impone all'attenzione di chi scrive in quanto sembrerebbe che quest'ultima innovi rispetto ai precedenti orientamenti giurisprudenziali (vedasi Cass., Sez. VI, ordinanza n. 17383 del 20/08/2020), i quali condizionavano il risarcimento del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali alla verifica del superamento di una soglia di "*tollerabilità*" della lesione subita dall'interessato. La pronuncia in parola sembrerebbe, pertanto, consentire l'accesso alla tutela risarcitoria anche qualora la lesione sia "*marginale*" (per i profili inerenti alla giurisprudenza domestica vigente l'articolo 15 del codice privacy, veggasi capitolo III, paragrafo II del presente lavoro). Vediamo più nel dettaglio la vicenda e i passaggi della pronuncia, che parrebbero porsi in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia con sentenza n. 300/21 del 04/05/2023.

Nell'agosto 2020, un comune italiano pubblicava sul proprio sito istituzionale una determina, relativa al pignoramento per un certo importo dello stipendio di una propria

77 Sul punto, nella pronuncia in esame, la CGUE afferma altresì: "*Tenuto poi conto della funzione non punitiva ma compensativa dell'articolo 82 del RGPD, richiamata ai punti 60 e 61 della presente sentenza, la circostanza che più violazioni siano state commesse dal titolare del trattamento, nei confronti dello stesso interessato, non può costituire un criterio rilevante ai fini della valutazione del danno da riconoscere a tale interessato ai sensi del suddetto articolo 82. Infatti, solo il danno concretamente subito da quest'ultimo deve essere preso in considerazione per determinare l'importo del risarcimento pecuniario dovuto a titolo di compensazione*".

dipendente comunale, ove si leggeva che l'ente locale si era assunto l'impegno di versare il quinto dello stipendio a favore della società creditrice; nella determina era stata omessa la pubblicazione dei dati della debitrice, tuttavia nella nota contabile allegata era stata invece mantenuta l'espressa indicazione dei dati personali della dipendente rendendo riconducibile l'atto in parola a quest'ultima. I dati personali, pertanto, erano stati pubblicati e resi accessibili a chiunque, seppure per poco tempo, nell'albo pretorio on line del comune. Avverso la sentenza con la quale il Tribunale condannava a risarcire i danni cagionati alla dipendente, a causa di un trattamento illecito di dati personali, il Comune proponeva ricorso per Cassazione.

La Cassazione, nel ricostruire la vicenda in esame, pone in evidenza numerosi aspetti che vale qui sottolineare. *In primis*, la Corte afferma che "*il punto fondamentale è che il danno non patrimoniale risarcibile è in questi casi determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato costituzionalmente*". Nel sottolineare, poi, che la rilevanza del rimedio risarcitorio è confermata dal RGPD, in particolare all'articolo 82, e richiamando altresì il considerando 146[78] del Regolamento, la Corte offre un'interpretazione delle predette norme nel senso che "*il soggetto danneggiato a seguito di un trattamento dei suoi dati in violazione delle norme del GDPR e di quelle nazionali di recepimento (cfr. il D.Lgs. n. 101 del 2018 di aggiornamento del codice privacy) può ottenere il risarcimento di qualunque danno occorsogli, anche se la lesione sia marginale; e il titolare risponde per il danno causato dal trattamento in violazione del regolamento indipendentemente dall'eventuale concorso del responsabile specifico*".

A questo punto, si rileva un elemento di forte discontinuità rispetto ai precedenti orientamenti giurisprudenziali in ambito nazionale i quali imponevano, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per violazioni della normativa inerente al trattamento dei dati personali, che il danneggiato dimostrasse non solo il nesso eziologico tra violazione dei dati personali e danno, ma anche la non tenuità della lesione subita,

78 Per l'analisi del considerando 146 sia consentito rimandare al capitolo III paragrafo I del presente lavoro, limitandoci qui a riportare solo la parte di maggior interesse ai fini dell'analisi qui condotta. In particolare, la parte in cui si afferma che "*Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al presente regolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile (...) (il concetto di danno - ndr) dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento (...) gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito*".

condizionando il risarcimento alla verifica del superamento di una soglia di "*tollerabilità*" della lesione[79].

La Corte aggiunge inoltre che, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale da violazione della normativa posta a protezione dei dati personali, non rileva il fatto che l'illecito trattamento di dati personali sia avvenuto per errore umano, distrazione o altro, per la ragione che il titolare del trattamento dei dati risponde anche per il fatto colposo dei propri dipendenti[80]. Inoltre, su tale punto, la Cassazione ribadisce che il titolare del trattamento deve comunque risarcire il danno cagionato a una persona da un trattamento non conforme al Regolamento; egli può essere esonerato da una tale responsabilità non in ragione del fatto che si è attivato per rimuovere il dato illecitamente esposto dal sito istituzionale, ma soltanto se dimostra che l'evento dannoso *"non gli è in alcun modo imputabile*". La Corte, infatti, prosegue affermando che "*il trattamento era comunque (oggettivamente) avvenuto in violazione del GDPR, e che di ciò era d'altronde consapevole lo stesso ente, che aveva giustappunto ammesso (...) di avere diffuso mediante pubblicazione i dati "reputazionali" non ostensibili in virtù dei principi di necessità e minimizzazione previsti dalla norma*".

Alla luce dell'analisi fin qui condotta, si rileva a questo punto un passaggio di notevole rilevanza ai fini del presente lavoro. Infatti, la Cassazione se da un lato si pone in linea con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza n. 300/21 del 04/05/2023, dall'altro ritiene necessario raccogliere gli indirizzi maturati nel tempo dalla giurisprudenza domestica vigente l'articolo 15 del Codice privacy, al fine di chiarire il senso di alcune sue pronunce anteriori in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito trattamento di dati personali, in considerazione dell'adeguamento del sistema nazionale alle norme del RGPD. In proposito la Corte ribadisce che, così come nella vigenza dell'articolo 15 del codice, il danno non può dirsi *in re ipsa*[81], ma tale statuizione deve intendersi nel senso che "*il diritto al risarcimento non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno. Questo perché anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex Cost., art. 2, di cui quello di tolleranza della lesione minima è un precipitato*". Sembrerebbe, pertanto, che l'interpretazione offerta

79 Sul punto, sia consentito rinviare al capitolo III paragrafo II del presente lavoro.

80 Come già accennato nei paragrafi precedenti, veggasi sul punto l'articolo 2049 c.c. con riguardo a tutta la materia della responsabilità civile.

81 Vedansi Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza n. 17383 del 20/08/2020 e Sez. III, sentenza n. 16133 del 15/07/2014.

dalla Corte vada in contrasto con le recenti pronunce della CGUE e tuttavia la Corte prosegue chiarendo che "*il senso dell'affermazione, dopo il GDPR, è offerto dalla constatazione che non è tale da determinare una lesione effettiva del diritto la mera violazione delle prescrizioni poste in tema di trattamento, ma lo è invece quella violazione che concretamente offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza del dato*".

La Corte, nel rigettare il ricorso, afferma i seguenti principi di diritto in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali: in primo luogo, "*in base alla disciplina generale del Regolamento (UE) 2016.679, cd. GDPR, il titolare del trattamento dei dati personali è sempre tenuto a risarcire il danno cagionato a una persona da un trattamento non conforme al regolamento stesso, e può essere esonerato dalla responsabilità non semplicemente se si è attivato (come suo dovere) per rimuovere il dato illecitamente esposto, ma solo "se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile"*; in secondo luogo, "*l'esclusione del principio del danno in re ipsa presuppone, in questi casi, la prova della serietà della lesione conseguente al trattamento; ciò vuol dire che può non determinare il danno la mera violazione delle prescrizioni formali in tema di trattamento del dato, mentre induce sempre al risarcimento quella violazione che concretamente offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza*".

Da quanto sopra esposto, sembrerebbero emergere delle "tensioni*"* in materia di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito trattamento di dati personali tra quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e gli orientamenti della Corte di Cassazione. Le predette tensioni si rileverebbero, in particolar modo, in ragione del fatto che le solide elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali prodotte vigente l'articolo 15 del codice privacy - e riproposte dalla Corte anche nella recente ordinanza n. 13073 del 12/05/2023 - offrivano ragione di subordinare il risarcimento del danno non patrimoniale, anche in tema di violazioni della normativa sul trattamento di dati personali, alla serietà della lesione e alla non marginalità del danno, operando il bilanciamento con il principio di solidarietà ex articolo 2 della Costituzione, di cui il principio di tollerabilità del danno marginale è un diretto precipitato; mentre, la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza n. 300/21 del 04/05/2023, con forti argomenti di ordine letterale, sistematico nonché teleologico, chiaramente afferma che *"l'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma o a una prassi nazionale che*

subordina il risarcimento di un danno immateriale, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall'interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità".

III. 4. I recenti indirizzi della giurisprudenza nazionale (tensioni risolte?)

Facendo seguito a quanto esposto nel precedente paragrafo, con particolare riferimento alle "tensioni" rilevate tra giurisprudenza europea e nazionale a seguito dell'applicazione dell'articolo 82 del Regolamento, si ritiene di rilevante interesse l'ordinanza della Cassazione civile, Sez. I, del 21/08/2024, n. 23018. Nel caso di specie, la Corte è chiamata a pronunciarsi in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per illegittima pubblicazione dell'immagine di un minore. Nello specifico, i giudici di merito, pur dichiarando l'illegittimità della condotta, rigettano la richiesta risarcitoria del padre del minore, non avendo questi allegato alcun pregiudizio. L'ordinanza in parola si segnala per le ragioni che di seguito si espongono.

Da un lato, infatti, la Corte richiama il precedente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass., Sez. 6, ordinanza n. 17383 del 20/08/2020), ribadendo il principio della gravità della lesione e sottolineando che "*il risarcimento non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del pregiudizio", dovendo essere effettuato il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, con la conseguenza che determina una lesione ingiustificabile del diritto, non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 D.Lgs. cit., ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva*". Sul punto, la Corte richiama l'ordinanza della Cassazione civile n. 13073 del 12/05/2023[82], nella parte in cui si precisa che il danno non patrimoniale non può ritenersi esistente *in re ipsa* (un danno evento), ma deve rintracciarsi nell'effettiva lesione dell'interesse tutelato (un danno conseguenza), per cui "*la mera violazione delle prescrizioni formali in tema di trattamento del dato può non determinare il danno, ma il risarcimento deve ritenersi dovuto per quella violazione che, concretamente, offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza*".

82 Sia consentito rinviare, per l'analisi dell'ordinanza *de qua* della Corte di Cassazione, al paragrafo III del presente capitolo.

Dall'altro, la Cassazione, nel ribadire detti principi, ai fini dell'accertamento della effettività della lesione, ritiene altresì che, nel caso di specie, l'evento lesivo è costituito dall'aver reso pubblica l'immagine di un individuo che voleva conservare la propria riservatezza. Il pregiudizio, pertanto, è costituito proprio dalla pubblicità dell'immagine che il soggetto intendeva mantenere riservata. E infatti, "*non può ritenersi che l'abuso dell'immagine altrui non abbia provocato alcun danno, in ragione del fatto che, insieme all'immagine, non sia stato pubblicato il nome o le altre generalità della persona interessata o dei suoi familiari, poiché, il bene protetto è la riservatezza dell'immagine stessa e non del nome o di altra informazione personale dell'interessato*". Il giudice di merito, dunque, deve accertare "*come in concreto è stata realizzata la diffusione dell'immagine (per tempi, mezzi impiegati, ecc...) tenendo conto del primario interesse del minore a vedere tutelata la sua vita privata. (..) le fotografie, pur illegittimamente realizzate potrebbero non essere state distribuite o, una volta distribuite, potrebbero essere state subito ritirate, ovvero potrebbero essere state consegnate a pochissime persone. Al contrario, le stesse fotografie potrebbero avere avuto una grande diffusione tra il pubblico, coinvolgente diversificati mezzi di comunicazione e una lunga campagna promozionale. Nell'accertamento dell'effettività e serietà della lesione, il giudice di merito è, dunque, chiamato ad esaminare gli elementi in fatto della condotta, per valutare la sufficienza, ai fini del ripristino della situazione di diritto, del divieto di utilizzazione dei ritratti fotografici, ovvero la necessità di riparare ad un pregiudizio effettivamente cagionato mediante il risarcimento del danno che sia stato richiesto e provato*".

Sembrerebbe pertanto che la Corte, così pronunciandosi, pur ritornando a sottolineare il principio della gravità della lesione in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, abbia voluto trovare una sintesi tra orientamenti giurisprudenziali apparentemente contrastanti, dando specifico risalto e importanza all'opera ricognitiva del giudice di merito, che è chiamato a valutare "*gli elementi in fatto della condotta, per valutare la sufficienza, ai fini del ripristino della situazione di diritto, del divieto di utilizzazione dei ritratti fotografici, ovvero la necessità di riparare ad un pregiudizio effettivamente cagionato mediante il risarcimento del danno che sia stato richiesto e provato*".

Infine, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, si segnala l'ordinanza della Cassazione civile, Sezione III del 16/04/2024, n. 10155. La pronuncia *de qua* si ritine d'interesse, tra l'altro, in quanto la Corte precisa che la prova del danno non

patrimoniale, eziologicamente riconducibile alla violazione, può avvenire anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici o a specifiche circostanze di fatto da cui desumere, sebbene in via presuntiva, l'esistenza della lesione patita. Esprimendosi su un ricorso per Cassazione ex art. 152 del d.lgs. 196/2003 avverso una sentenza del Tribunale di Cosenza, la Corte ripercorre la valutazione compiuta dal giudice di merito, il quale aveva condannato l'ASP di Cosenza a risarcire il danno non patrimoniale per un importo pari a 10.000 euro ad una coppia di coniugi per aver pubblicato sul sito dell'azienda sanitaria provinciale, in violazione alla normativa sul trattamento di dati personali, una deliberazione della stessa ASP contenente dati particolari dei coniugi inerenti a specifiche patologie e trattamenti sanitari finalizzati al concepimento medicalmente assistito, nonché dati bancari per l'accredito di specifici rimborsi. Una volta stabilita l'esistenza del danno, la Corte pone in evidenza che "*in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la liquidazione compiuta dal giudice di merito sfugge ad una precisa valutazione analitica e resta affidata al criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità allorquando lo stesso giudice dia conto del criterio medesimo e la valutazione risulti congruente al caso*".

III. 5. Verso uno statuto unionale della responsabilità civile

Ai fini dell'indagine che qui si conduce, si ritiene opportuno fare cenno alle rilevanti prospettive aperte dalla disciplina della tutela risarcitoria, così come declinata dal Regolamento, nonché dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, sollecitata nella sua funzione nomofilattica dai giudici *a quibus* operanti nei vari Stati membri. L'importanza e la portata generale delle questioni pregiudiziali affrontate dalla CGUE, infatti, hanno contribuito a tracciare un cammino che, prendendo le mosse dalle ipotesi di danno da illecito trattamento dei dati personali, conduce verso l'orizzonte possibile di uno statuto unionale della responsabilità civile[83].

83 Veggasi, tra gli altri, NAVONE G., "*Ieri, oggi e domani della responsabilita` civile da illecito trattamento dei dati personali*", in Le nuove leggi civili commentate, 1/2022, pag. 161; CAMARDI C., *Illecito trattamento dei dati e danno non patrimoniale. Verso una dogmatica europea*, in NGCC, 5/2023 pag.1136; BALDINI R., "*Responsabilità da trattamento illecito dei dati personali: verso uno statuto unionale" in Danno e Responsabilità, 1/2025*, p. 49 e ss. Quest'ultima Autrice, in particolare, sottolinea "*l'effetto dirompente che l'art. 82GDPR- quale novità assoluta in materia di trattamento illecito di dati personali - ha provocato a causa della diffusa difficoltà, da parte dei diversi attori del diritto, di spogliarsi delle categorie domestiche, in particolare di quelle che attengono allo specifico operare della responsabilità civile*".

Un percorso che è stato già avviato – così come descritto nei capitoli precedenti – facendo ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale, ex articolo 267 del TFUE, alla CGUE, in tema di corretta interpretazione dell'articolo 82 del Regolamento[84].

Dalla tendenzialmente uniformità delle questioni sottoposte alla Corte, d'altra parte, emerge con forza la portata innovatrice della tutela risarcitoria apprestata dal GDPR in tema di responsabilità in materia di trattamento illecito di dati personali, da cui discende la diffusa difficoltà degli operatori del diritto di spogliarsi delle categorie tradizionali elaborate sullo specifico tema nei diversi ordinamenti nazionali[85].

Bisogna, tuttavia, in questa sede precisare che l'articolo 82 del Regolamento *"non disciplina l'intero istituto della responsabilità civile e non affronta tutti i possibili aspetti della responsabilità da illecito trattamento dei dati personali"*[86]. E tuttavia, proprio perché tale norma è un "*testo senza contesto*"[87], essendo ''*il panorama legislativo eurounitario tutt'altro che affollato di regole riguardanti i presupposti della responsabilità civile e le relative conseguenze risarcitorie*''[88], può ritenersi a ragione che esso costituirà un imprescindibile termine di confronto per ulteriori fattispecie che ambiscano ad essere "*de-nazionalizzate*"[89] e che vogliano contribuire al processo di formazione di un diritto propriamente europeo della responsabilità civile, che contempli nuovi criteri di bilanciamento degli interessi e una diversa operatività degli elementi propri delle regole di responsabilità[90].

---

84 Sul processo di formazione di uno statuto unionale della responsabilità civile vedasi ROPPO V., *Il contratto del duemila*, Torino, 2020, ove alle pagine 63 e seguenti si legge che questo procede "*in modo frastagliato articolato, per così` dire, "multicanale" (..) ha preso l'abbrivio by legislation (primo canale), con la posa dell'art. 82 GDPR, ma necessita di essere completato in via pretoria (secondo canale), "di goccia in goccia", attivando alla bisogna il circuito giurisprudenziale tra gli organi giurisdizionali nazionali (in funzione di giudici a quibus) e la Corte di giustizia"*

85 Dato, questo, che in ambito europeo ha indotto il Legislatore ad adottare lo strumento della direttiva, piuttosto che lo strumento del regolamento, ai fini della disciplina normativa di specifici settori.

86 Veggasi NAVONE G., "*Ieri, oggi e domani della responsabilità civile da illecito trattamento dei dati personali*", in Le nuove leggi civili commentate, 1/2022, pag. 158, ove descrive le peculiarità dell'articolo 82 del GDPR.

87 NAVONE, ibidem.

88 PALMIERI, PAROLESI, "*Mai futile il danno non patrimoniale da violazione della privacy (purché lo si provi!)*", nota a Corte di giustizia UE, 4.5.2023, causa C-300/21, in Foro it., 2023, 278 ss.

89 Vedasi NAVONE, "*Ieri, oggi e domani della responsabilità civile da illecito trattamento dei dati personali*", in Le nuove leggi civili commentate, 1/2022, pag. 132 ove l'Autore descrive l'articolo 82 quale fattispecie (de-nazionalizzata) scolpita nel GDPR, nonché quale "*cominciamento della nuova stagione del diritto comune europeo della responsabilità civile*"; prosegue poi a pag. 161 affermando che "*il processo di costruzione di uno statuto autenticamente europeo della responsabilità civile da illecito trattamento dei dati personali è ancora in fieri*".

90 SALANITRO U., *Illecito trattamento dei dati personali e risarcimento del danno nel prisma della Corte di Giustizia,* in Rivista di Diritto Civile, n. 3, 1 maggio 2023, p. 426.

CONCLUSIONE

All'esito dell'indagine fin qui condotta, residua spazio per alcune riflessioni sulla disciplina di tutela nel suo complesso, per come descritta nei paragrafi specifici del lavoro, ai quali si rinvia per il merito delle questioni.

Si rileva, in primo luogo, che la scelta di eleggere le autorità pubbliche indipendenti a "*sentinelle*" della corretta applicazione delle norme regolamentari poste a protezione dei dati personali si dimostra particolarmente felice e la relativa tutela, apprestata in via amministrativa, adeguatamente forte, essendo presidiata altresì da sanzioni con una cornice edittale molto elevata. Tale incisività è evidente soprattutto qualora l'interessato decida di esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali nei confronti del titolare del trattamento con le modalità disciplinate dal Regolamento.

Si sottolinea, altresì e in via generale, che qualora l'interessato ritenga di dover azionare la tutela amministrativa adoperando lo strumento del reclamo, viene a sorgere in capo all'Autorità Garante l'obbligo di avviare, quanto meno, una preliminare attività istruttoria, con relativi obblighi di informazione nei confronti dell'interessato. L'esercizio da parte dell'Autorità dei poteri ad essa attribuiti dal Regolamento, inoltre, è soggetto a garanzie procedurali adeguate, che comprendono il ricorso giurisdizionale. All'uopo si accenna alla peculiarità propria dell'impugnazione dei provvedimenti del Garante che, pur essendo emanati da un'autorità amministrativa indipendente, debbono essere impugnati dinanzi al Tribunale ordinario, la ragione di tale scelta risiedendo nel fatto che i provvedimenti dell'Autorità possono incidere significativamente sui diritti fondamentali delle persone. *A fortiori,* si ricorda che tutte le controversie che riguardano l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento, sono attribuite all'Autorità giudiziaria ordinaria.

A tal riguardo, si rilevano i notevoli ed encomiabili sforzi della Corte di giustizia dell'Unione europea la quale, pronunciandosi in punto di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali, ha chiarito le caratteristiche del danno risarcibile e le sue condizioni, riconoscendo altresì il diritto al risarcimento non solo per danni già subiti, ma anche per il timore di potenziali danni futuri. Emerge con evidenza, pertanto, che la giurisprudenza della Corte, dettando un precedente di grande forza innovativa, ambisce ad espandere, in tema di protezione dei dati personali, i confini

di una tutela che mal si adatta a categorie domestiche tradizionalmente adoperate per il risarcimento del danno non patrimoniale.

Sia a questo punto consentito aggiungere che il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, nell'ampiezza declinata dalla giurisprudenza europea, svolge altresì la funzione di rafforzare l'operatività delle norme di protezione previste dal Regolamento, nonché di scoraggiare la reiterazione di comportamenti illeciti, in un'ottica di deterrenza, contribuendo così ad ampliare la tutela del diritto alla protezione dei dati personali.

E tuttavia, pur prendendo atto degli encomiabili sforzi e degli importanti risultati raggiunti[91], si avverte ancora la necessità di colmare spazi vuoti di tutela per i quali si sente il bisogno che gli operatori del diritto mettano a punto strumenti nuovi, che debbano necessariamente tenere in debito conto la realtà fattuale, calandosi in questa (*e sporcandosi le mani)*, al fine di poterla più propriamente regolare e disciplinare, nonché piegare ai valori fondativi della nostra Carta Costituzionale. Si avverte cioè l'urgenza che tali strumenti possano essere validi ed efficaci in funzione di una tutela effettiva dei diritti, anche in chiave preventiva e di riequilibrio – per quanto possibile – dello sbilanciamento di forza esistente a svantaggio dei singoli rispetto alle grandi concentrazioni economiche, che vedono nella raccolta e gestione dei dati le nuove frontiere di accrescimento del proprio peso a livello internazionale, talvolta anche in chiave monopolistica.

Si richiama qui la lezione di Paolo Grossi, il quale, nel sottolineare la necessità che l'universo giuridico "*se vuol costituirsi e restare esperienza vitale*" debba riflettere il dato reale, invitava a "*rivedere le categorie ordinanti per evitare il rischio di continuare a contare su forme giuridiche coartanti, che provocano un "déclin du droit" e isolano il giurista dalle forze storiche e da quei fatti di cui pure ha consapevolezza*"[92]. Seguendo tale impostazione metodologica, dunque, bisogna calarsi nelle pieghe (per alcuni *piaghe*) della *data economy*, che vede nei dati la maggiore fonte di valore in termini economici[93], con la finalità dichiarata di apprestare la migliore e più estesa tutela possibile in tema di protezione di dati personali, non solo in funzione dell'inviolabilità della persona

91 Anche in chiave storica, si pensi al mutamento di prospettiva operato in tema di dati personali, per i quali non viene più (solo) in rilievo il tradizionale *ius excludendi alios* (espressione della privacy per come essa era intesa nella sua dimensione storica ed economica borghese), ma anche (e soprattutto) il diritto di poter controllare il flusso di informazioni riguardanti un determinato soggetto, nelle molteplici sfaccettature in cui può declinarsi un'operazione di trattamento di dati personali.

92 GROSSI P., *Omaggio ad Angelo Falzea*, in Riv. Dir.civ., 1991, I, 327.

93 Si richiama qui la nota copertina dell'Economist che nel maggio 2017 titolava "*The world's most valuable resource is no longer oil, but data*".

interessata, ma anche come "*precondizione per l'esercizio di altri diritti civili, sociali e politici e, quindi, per lo stesso corretto funzionamento di una società democratica"*[94].

In tale prospettiva, allora, bisogna prendere necessariamente atto che i dati, anche personali, nell'ecosistema digitale, fanno parte di una rete di scambi e operazioni economiche che avvengono, non in un mercato trasparente di transazioni commerciali esplicite[95], ma in un mercato sottratto a una cornice istituzionale e regolatoria[96]. E infatti, "*la questione della cessione del dato e della sua valorizzazione economica, non rileva solo per la tutela della privacy, ma anche al fine della costruzione giuridica, oltre che economica, di un vero e proprio mercato trasparente dei dati*"[97].

Ci si auspica, dunque, che il diritto (e gli operatori di questo) possa riscoprire quella *forza vitale* che lo rende necessario limite e contraltare agli eccessi del potere – non solo – statale (in una prospettiva storica), ma anche (e, nella dimensione attuale, soprattutto) economico e finanziario e che, pertanto, l'opera creatrice di questo, sollecitata dalle sfide incalzanti dell'era digitale, possa predisporre strumenti nuovi ed efficaci di tutela, che siano espressione di un'era di riscoperto *Umanesimo,* ove si pongano al centro la persona e i valori fondativi dell'Europa, intesa non solo nella sua dimensione politica ed attuale, ma anche nella sua dimensione storica e culturale più profonda.

94 RODOTÀ, *La privacy tra individuo e collettività, in Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, p. 19 e ss., ove si sottolinea, altresì, la parallela connotazione pubblicistica e la valenza anche strumentale del diritto alla protezione dei dati personali.

95 Basti pensare che l'esigenza di massimizzare la raccolta di dati personali è alla base della strutturazione apparentemente gratuita di numerosi servizi disponibili in rete, come i motori di ricerca e le piattaforme *social*, ove si realizza uno scambio, in una logica spesso inconsapevolmente corrispettiva, tra l'accesso al servizio e la rivelazione di informazioni personali. Seguendo tale impostazione metodologica, è necessario prendere atto che l'incalzante evoluzione tecnologica e le trasformazioni sociali ed economiche impresse dal tempo digitale, fanno del dato personale l'oggetto di transazioni economiche, ovvero di uno scambio che è spesso implicito e che contribuisce pertanto alla creazione di un mercato altrettanto implicito. Sul punto, vedasi, tra gli altri, DELMASTRO M., NICITA A., *Big Data. Come stanno cambiando il nostro mondo*, Bologna, 2019, p.24 e ss.

96 Cogliendo gli spunti suggeriti da alcuni Autori, ci si interroga sulla possibilità, anche in prospettiva di tutela, di riconoscere in modo più esplicito che il trattamento dei dati personali e la loro circolazione sia un "*fenomeno (soprattutto) del diritto delle obbligazioni e del contratto*", al quale bisogna porre l'ineludibile limite della tutela della persona, al fine di ridisegnare l'ambito e i confini delle negoziazioni. Sul punto, vedasi RICCIUTO V., *L'equivoco della privacy.Persona vs. dato personale*, E.S.I., Napoli, 2022.

97 DELMASTRO M., NICITA A., *Big Data. Come stanno cambiando il nostro mondo*, Bologna, 2019, pag. 31.

BIBLIOGRAFIA

ALPA G., *Osservazioni sull'ordinanza n. 7513 del 2018 della Corte di cassazione in materia di danno biologico, relazionale, morale,* in La nuova giurisprudenza civile commentata n. 2, Padova, Cedam, 2018;

BALDINI R., *Responsabilità da trattamento illecito dei dati personali: verso uno statuto unionale,* in Danno e responsabilità. Bimestrale di responsabilità civile e assicurazioni n. 1, Milano, Ipsoa, 2025;

BENEDETTI A.M., *Sanzionare compensando? Per una liquidazione non ipocrita del danno non patrimoniale*, in Rivista di diritto civile n. 1, Padova, Cedam, 2019;

BRANDANI S. e NAVONE G., *La liquidazione monetaria del danno non patrimoniale*, in Le nuove leggi civili commentate n.1, Padova, Cedam, 2020;

BRAVO F., *Riflessioni critiche sulla natura della responsabilità da trattamento illecito di dati personali*, in ZORZI GALGANO (a cura di), Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR, Padova, Cedam, 2019;

CAMARDI C., *Illecito trattamento dei dati e danno non patrimoniale. Verso una dogmatica europea*, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 5, Padova, Cedam, 2023;

CARETTI P., TARLI BARBIERI G., *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, IV edizione, Torino, Giappichelli editore, 2022;

DELMASTRO M., NICITA A., *Big Data. Come stanno cambiando il nostro mondo*, Bologna, Il Mulino, 2019;

FLORIDI L., *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina editore, Milano, 2017;

FRANZONI M.*, Fatti illeciti,* in SCIALOJA A. – BRANCA G. (a cura di), Commentario del codice, Bologna-Roma, 2020;

GALLO P., *L'armonizzazione del diritto e il ruolo delle corti,* in GALLO P., MAGRI G. e SALVADORI M. (a cura di), L'armonizzazione del diritto europeo: il ruolo delle corti, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza di Torino n. 5, Milano, Ledizioni, 2017;

GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, XXI edizione aggiornata e con riferimenti di dottrina e giurisprudenza, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2024;

GROSSI P., *Nobiltà del diritto: profili di giuristi*, in Collana Per la storia del pensiero giuridico moderno n. 80, Milano, Giuffré, 1991;

IULIANI A., *Note minime in tema di trattamento dei dati personali*, in BONELL J. (a cura di) Europa e diritto privato. Rivista trimestrale n. 1, Milano, Giuffré, 2018;

NAVONE G., *Ieri, oggi e domani della responsabilità civile da illecito trattamento dei dati personali*, in Le nuove leggi civili commentate n. 1, Padova, Cedam, 2022;

NIVARRA L., *Il disordine delle fonti e l'ordine del diritto*, in Rivista critica del diritto privato n. 1, Napoli, Jovene Editore, 2021;

PALMIERI A., PAROLESI R., *Mai futile il danno non patrimoniale da violazione della privacy (purché lo si provi!)*, nota a Corte di giustizia UE, 4.5.2023, causa C-300/21, in Foro.it., 2023;

PERLINGIERI P., *Relazione conclusiva*, in PERLINGIERI C.- RUGGERI L. (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015;

PONZANELLI G., *Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale e la pace all'interno della terza sezione*, in La nuova giurisprudenza civile commentata n.1, Padova, Cedam, 2018;

RICCIO G. M., "*Dati personali e rimedi: diritti degli interessati e profili risarcitori*", in La nuova Giurisprudenza Civile Commentata n.5, Padova, Cedam, 2023;

RICCIO G. M. - SCORZA G. - BELISARIO E. (a cura di), *GDPR e Normativa privacy. Commentario al regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016*, Milano, Ipsoa, 2022;

RICCIUTO V., *L'equivoco della privacy. Persona vs. dato personale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022;

RODOTÀ S., *Tecnologie e diritti*, Bologna, Il Mulino, 1995;

RODOTÀ S., *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, Il Mulino, 1973;

ROPPO V., *Il contratto del duemila*, Torino, Giappichelli, 2020;

SALANITRO U., *Illecito trattamento dei dati personali e risarcimento del danno nel prisma della Corte di Giustizia*, in Rivista di diritto civile n. 3, Padova, Cedam, 2023;

SALVI C., *La responsabilità civile,* in IUDICA G. - ZATTI P. (a cura di), Trattato di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2019;

TORRENTE A., SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, XXVI edizione, ANELLI F. - GRANELLI C. (a cura di), Milano, Giuffrè, 2023;

VISINTINI G., *Fatti illeciti. Fondamenti e nuovi sviluppi della responsabilità civile,* Pisa, Pacini Giuridica, 2019.

GIURISPRUDENZA

Corte giustizia Unione europea, Sez. III, sentenza del 11/04/2024, C-741/21;

Corte giustizia Unione europea, Sez. I, sentenza del 26/10/2023, C-307/22;

Corte giustizia Unione europea, Sez. III, sentenza del 04/05/2023, C-300/21;

Corte giustizia Unione europea, Sez. III, sentenza del 14/12/2023, C-340/21;

Corte giustizia Unione europea, Sez. III, sentenza del 21/12/2023, C-667/21;

Corte di giustizia Unione europea, Sez. I, sentenza del 12/01/2023, C-132/21;

Corte giustizia Unione europea, G.C., sentenza del 08/12/2022, C-460/20;

Corte giustizia Unione europea, Sez. III, sentenza del 10/02/2022, C-595/20;

Corte giustizia Unione europea, Sez. III, sentenza del 22/06/2021, C-439/19;

Corte giustizia Unione europea, Sez. II, sentenza del 23/01/2014, C-731/12;

Corte giustizia Unione europea, Sez. III, sentenza del 07/05/2009, C-553/07;

Corte di Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza del 21/08/2024, n. 23018;

Corte di Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza del 16/04/2024, n. 10155;

Corte di Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza del 01/02/2024, n. 3013;

Corte di Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza del 12/05/2023, n. 13073;

Corte di Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza del 04/04/2023, n. 9313;

Corte di Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza del 29/11/2023, n. 33276;

Corte di Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza del 02/07/2021, n. 18783;

Corte di Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza del 10 giugno 2021, n. 6402;

Corte di Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza del 17 settembre 2020, n. 19328;

Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza del 20/08/2020, n. 17383;

Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza del 12/11/2019, n. 29206;

Corte di Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza del 27/03/2018, n. 7513;

Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 26/10/2017, n. 25420;

Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 25/05/2017, n. 13153;

Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza del 23/05/2016, n. 10638;

Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza del 11/01/2016, n. 222;

Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, sentenza del 05/09/2014, n.18812;

Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 15/07/2014, n. 16133;

Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 07/6/2011, n. 12408;

Corte Costituzionale, sentenza del 12 aprile 1973, n. 38.